

382.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.	
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):		Interrogazioni a risposta orale:		
Fragalà	2-01237	18407		
		Manziona	3-02565 18414	
Interpellanze:		Taradash	3-02566 18415	
Fei	2-01236	18408	Delmastro delle Vedove	3-02567 18416
Lembo	2-01238	18408	Gagliardi	3-02568 18418
		Tassone	3-02569 18419	
Interrogazioni a risposta immediata:		Taradash	3-02570 18419	
Covre	3-02571	18410	Interrogazioni a risposta in Commissione:	
Crema	3-02572	18410	Berselli	5-04756 18422
Pistone	3-02573	18410	Michielon	5-04757 18423
Pace Giovanni	3-02574	18410	Caveri	5-04758 18424
Cennamo	3-02575	18411	Fei	5-04759 18425
Sbarbati	3-02576	18411	Fei	5-04760 18425
Bergamo	3-02577	18412	Saia	5-04761 18425
Acierno	3-02578	18412	Caveri	5-04762 18426
Romano Carratelli	3-02579	18413	Borghesio	5-04763 18427
			Tassone	5-04764 18427

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1998

	PAG.		PAG.		
Gramazio	5-04765	18428	Carli	4-18545	18439
Matacena	5-04766	18428	Floresta	4-18546	18440
Nappi	5-04767	18429	Saia	4-18547	18440
Delmastro delle Vedove	5-04768	18429	Boccia	4-18548	18441
Interrogazioni a risposta scritta:			De Piccoli	4-18549	18442
Rotundo	4-18532	18431	Frau	4-18550	18442
Vendola	4-18533	18431	Gatto	4-18551	18443
Vendola	4-18534	18431	Di Nardo	4-18552	18444
Delmastro delle Vedove	4-18535	18433	Di Nardo	4-18553	18444
Rossetto	4-18536	18435	Giovanardi	4-18554	18446
Rossetto	4-18537	18435	Apposizione di una firma ad una mo-		
Lucchese	4-18538	18436	ziona		18447
Lucchese	4-18539	18436	Ritiro di un documento del sindacato		
Pezzoli	4-18540	18437	ispettivo		18447
Morselli	4-18541	18437	Trasformazione di un documento del		
Mattarella	4-18542	18438	sindacato ispettivo		18447
Berselli	4-18543	18438			
Berselli	4-18544	18439			

INTERPELLANZA URGENTE
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

di recente il Presidente della Repubblica in più occasioni ha affermato che al di sopra dei « colonnelli » responsabili del rapimento e dell'omicidio dell'onorevole Aldo Moro ci sarebbero dei « generali » non ancora identificati;

ferma la non responsabilità del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 90 della Costituzione;

se il Governo disponga di elementi a sostegno dell'assunto.

(2-01237) « Fragalà, Selva, Armaroli, Anedda, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Alboni, Ascierio, Benedetti Valentini, Berselli, Bono, Butti, Cola, Contento, Foti, Franz, Gasparri, Gramazio, Landi, Lo Presti, Migliori, Giovanni Pace, Pepe, Pezzoli, Savarese, Trantino, Valensise, Zaccaro ».

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere - premesso che:

sei mesi fa, la commissione, per iniziativa del commissario Monti, aveva proposto una bozza di direttiva volta a fissare un livello minimo di tassazione dei redditi da capitale per i non residenti al 20 per cento o, in alternativa, l'obbligo di informare le autorità dei Paesi di origine dei capitali sulla loro provenienza e sull'imposta praticata per i capitali dei non residenti;

tale bozza di direttiva crea, se adottata, una discriminazione a danno dei non residenti che subirebbero una tassazione superiore o comunque diversa da quella dei residenti, con il risultato che i capitali provenienti da Paesi a più alta tassazione sarebbero discriminati negativamente rispetto a quelli dei residenti in Italia;

in questo caso non si tratterebbe di lotta a pratiche sleali di concorrenza fiscale, bensì di lotta a movimenti di capitali, notoriamente attratti da condizioni di remunerazione più elevate anche grazie a libere scelte di imposizioni fiscali dei singoli Paesi;

con l'avvento dell'Euro è diventato sempre più difficile per i singoli governi tassare ulteriormente i propri cittadini, ma ciò non giustifica il tentativo di limitare i movimenti dei capitali o di fissare elevate aliquote fiscali comuni -:

i ministri delle finanze europei, d'accordo come una vera e propria lobby, spaventati dalla difficoltà, con l'avvento dell'Euro, di tassare ulteriormente i propri cittadini, cercano di limitare i movimenti di capitale;

tale situazione porterebbe a diminuire notevolmente la premessa-vantaggio

della moneta unica europea, in un momento di fase iniziale difficoltosa, in cui proprio il movimento di capitali potrebbe portare a un bilanciamento dei rischi -:

quali siano le valutazioni dei Ministri interrogati sui fatti esposti nelle premesse;

quale sia la condotta che gli stessi vorranno adottare per l'Italia.

(2-01236)

« Fei, Contento ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - premesso che:

in data 4 giugno 1997, con un ordine del giorno al provvedimento in materia di lavoro interinale, l'interpellante impegnava il Governo ad emanare in tempi rapidi un provvedimento *ad hoc* di propria competenza, al fine di risolvere definitivamente il problema della ricerca di manodopera vendemmiatoria;

il reclutamento di personale occasionale nel periodo delle vendemmie, infatti, è oramai motivo di scontro tra i coltivatori, da un lato, (che ricorrono all'aiuto di parenti ed amici) e gli ispettori dell'INPS e del ministero del lavoro e della previdenza sociale, dall'altro, (che vessano i viticoltori con l'accusa di offrire lavoro in nero);

il problema deriva dalla vigente normativa in materia di collocamento e regolarizzazione di lavoratori stagionali, che comporta regole troppo rigide ed astratte, procedure e trafile troppo burocratiche;

in più occasioni il Governo ha annunciato un impegno di condivisione delle suddette problematiche:

a) nel settembre 1996, il Ministro interrogato, in occasione di un incontro a Vicenza, prometteva l'emanazione di una legge tesa a sgravare il numero e l'onere degli adempimenti previsti per reclutare personale occasionale;

b) sempre in quel periodo lo stesso Ministro assicurava i medesimi impegni in provincia di Treviso;

c) nel dicembre 1996, il sottosegretario al lavoro ed alla previdenza sociale, rispondendo ad una nostra interpellanza contro le ispezioni intimidatorie da parte degli ispettori Inps e del ministero del lavoro presentata dagli stessi firmatari della presente nei vigneti della provincia di Vicenza e Treviso, preannunciava la messa a punto di un disegno di legge per l'introduzione di maggiore flessibilità nella di-

sciplina dei rapporti di lavoro agricolo;

sono trascorsi due anni siamo prossimi ad un nuovo periodo di vendemmia, ed ancora non si è concretizzato niente in termini di operato e nulla si è visto in termini di volontà esecutiva di questi principi —:

in quale modo il Governo si stia attivando per dare esecuzione agli impegni assunti.

(2-01238) « Lembo, Michielon, Fontanini, Oreste Rossi ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IMMEDIATA**

COVRE, MICHIELON, GUIDO DUSSIN e SANTANDREA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

durante la stagione estiva assistiamo da anni a code chilometriche presso i caselli autostradali che costringono i cittadini a permanere per ore sotto il sole, creando notevoli disagi alle famiglie e soprattutto ai bambini;

il fenomeno delle code, che crea enormi disservizi alla rete autostradale italiana, disincentiva il flusso turistico degli stranieri, molti dei quali provengono da Paesi ove non viene utilizzato il sistema delle tariffe autostradali e non sono abituati a simili formazioni di code;

fino ad una generale revisione del sistema di pagamento della rete autostradale nazionale, un'incentivazione dei cittadini ad utilizzare il sistema *telepass* per il pagamento delle tariffe autostradali sembra in grado di risolvere nell'immediato molti problemi e di garantire un servizio migliore;

la diffusione del sistema *telepass* non solo elimina il problema delle code, lasciando i caselli liberi per i turisti stranieri o per chi non utilizza abitualmente la rete autostradale, ma crea anche notevoli vantaggi economici alle società di gestione della rete autostradale, permettendo una notevole riduzione del personale addetto ai caselli —:

se intenda adoperarsi per una immediata revisione delle tariffe autostradali, prevedendo delle agevolazioni finanziarie sulle tariffe per chi utilizza il servizio *telepass*, al fine di incentivare una sistematica diffusione di tale servizio. (3-02571)

CREMA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge 24 dicembre 1993, n. 560, dando l'avvio alla cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, ivi compresi gli alloggi di proprietà del demanio, imponeva che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, le regioni, su proposta degli enti proprietari, formulassero gli opportuni piani di vendita, nella misura massima del 75 per cento e non inferiore al 50 per cento, del patrimonio abitativo vendibile di ciascuna provincia;

il ministero delle finanze, tramite i competenti dipartimenti del territorio, ha da tempo individuato il patrimonio vendibile appartenente al demanio, ma non ha dato seguito alle procedure previste per le alienazioni vere e proprie, creando una situazione di evidente disparità tra utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica del demanio e utenti di alloggi di altri enti —:

quali motivi ostativi abbiano impedito a tutt'oggi l'avvio delle procedure previste per l'alienazione del patrimonio del demanio, come previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e, più in generale, quale applicazione la legge in oggetto abbia avuto su tutto il territorio nazionale. (3-02572)

PISTONE, DE CESARIS e BONATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se il Governo intenda procedere alla dismissione del patrimonio residenziale demaniale, ed, in caso affermativo, sulla base di quale normativa; quale sarà la finalizzazione degli eventuali proventi, e come si intenda garantire il diritto di abitazione degli attuali conduttori. (3-02573)

GIOVANNI PACE, BONO, CARLESÌ, NUCCIO CARRARA, CARUSO, COLUCCI, CONTI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FEI, FINO, FIORI, FOTI, FRANZ, AL-

BERTO GIORGETTI, GISSI, LO PORTO, MANTOVANO, MARTINI, MESSA, NANIA, NERI, CARLO PACE, PAOLONE, ANTONIO PEPE, POLI BORTONE, SOSPIRI, STORACE, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, URSO e VALENSISE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i gruppi parlamentari del Polo per le Libertà e in particolare di Alleanza Nazionale hanno più volte manifestato nelle sedi istituzionali preoccupazioni in ordine alla tassazione che grava sugli immobili, alla farraginosità del sistema e alla pesantezza dei tributi, assumendo conseguenti ed idonee iniziative;

tali iniziative, finalizzate a razionalizzare il sistema per renderlo più sopportabile, non hanno avuto la fortuna e l'esito sperati, nonostante che fossero informate anche alla necessità di riconsegnare slancio al settore dell'edilizia, nella consapevolezza che a tale rilancio sono ancorate serie ipotesi di recuperare, almeno nel breve-medio periodo, posti di lavoro anche nell'indotto;

le ultime notizie sui movimenti dei flussi dei posti di lavoro consegnano attualità alle preoccupazioni per la disoccupazione crescente;

il Ministro interrogato, nella sede di un convegno recentemente organizzato dal consiglio nazionale dei geometri ha dichiarato: « La tassazione degli immobili è un pasticcio e blocca lo sviluppo dell'attività economica ». « Presenta molte contraddizioni e ambiguità ... Dobbiamo pensare agli immobili. L'obiettivo non è quello di aumentare il getto complessivo bensì di razionalizzare » —:

quali iniziative il Governo intenda assumere nel concreto in ordine alla suddetta materia per razionalizzare, semplificare e rendere più sopportabile ed equo il sistema di tassazione sugli immobili, e se non riconosca che le ricordate preoccupazioni e le cennate iniziative dei parlamentari del Polo per le Libertà fossero informate alle preoccupazioni e alle esigenze che il Ministro interrogato oggi esprime. (3-02574)

CENNAMO, AGOSTINI e GUERRA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la tassazione degli immobili si traduce in una molteplicità di tributi che comportano un numero notevole di adempimenti e di oneri che, oltre a gravare sulle famiglie italiane, limitano le possibilità di promozione del rilancio del settore edilizio —:

quali iniziative intenda assumere per procedere al riordino della tassazione sugli immobili, per rispondere sia alle esigenze di semplificazione che di maggiore equità. (3-02575)

SBARBATI e MAZZOCCHIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

risulta alla firma del Ministro della pubblica istruzione la bozza di un decreto amministrativo patrocinato dalla direzione generale della scuola media di primo grado con il quale si istituisce non una nuova classe di concorso correlata all'insegnamento sperimentato di strumento musicale bensì una classe eterogenea ed accorpata di « strumento ed educazione musicale », in contrasto sia con l'ordine del giorno presentato e accolto al Senato durante l'esame della legge n. 932, sia con gli emendamenti richiesti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sia con lo schema di disegno di legge, presentato dal Ministro interrogato e già approvato dal Consiglio dei ministri, sul riordino degli studi musicali;

tutto questo appalesa l'intento mascherato di rendere amministrativamente possibile l'assegnazione prossima e futura delle cattedre di strumento al personale abilitato o in ruolo in educazione musicale anziché ai musicisti in possesso dei maggiori e più specifici titoli artistici/professionali, in stridente contrasto con l'impostazione della stessa sperimentazione del 1979 che, dopo riconosciuta approvazione, oggi si porterebbe nominalisticamente ad ordinamento;

la bozza di decreto non dà alcuna garanzia circa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, come richiesto nello stesso parere del CNPI per tutti quei meritevoli musicisti che in venti anni di « precariato permanente » hanno portato a successo la sperimentazione, con dimostrata professionalità corredata non di generiche abilitazioni, ma di specifiche qualificazioni in titoli artistici ed idoneità all'insegnamento, come richiesto per l'accesso ai superiori conservatori di musica;

il decreto determinerebbe inevitabili effetti di dequalificazione sia nell'insegnamento che nel personale, con rischi fallimentari per la preannunciata iniziativa di inserimento dell'insegnamento musicale nella scuola di tutti, pregiudicandone forzatamente la libera e democratica discussione parlamentare proprio ora che tanti e convinti consensi essa va riscuotendo presso l'opinione pubblica dell'intero Paese;

la suddetta bozza di decreto sottrae con statuizione di dubbia legittimità nelle classi ad indirizzo musicale tre ore di educazione musicale curricolari ai docenti di questa disciplina per farle confluire nella « nuova » classe di concorso, ancorché esse non abbiano fatto parte della sperimentazione approvata, e nello stesso tempo attribuisce, alle singole cattedre di strumento — con un carico insostenibile per un unico docente e conseguente discrasia didattica —, non solo tre discipline tecnico/specifiche, quali strumento, musica d'insieme e solfeggio, che nei conservatori corrispondono a tre classi di concorso, cattedre e docenti diversi, ma anche le ore di educazione musicale che, come sopra detto, presuppongono una propria abilitazione del tutto estranea alla specificità strumentistica —:

se non intenda intervenire a correggere la bozza di decreto. (3-02756)

BERGAMO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

le forze dell'ordine, la magistratura ordinaria e antimafia e le altre istituzioni

da tempo denunciano che nel sud Italia vi è una violenta recrudescenza di delitti commessi dalla criminalità organizzata e comune;

il disinteresse del Governo nei confronti di questa emergenza, la carenza dell'organico delle forze di polizia, che rende impossibile il controllo del territorio e delle coste, la mancanza di giudici, hanno determinato un grave aumento del fenomeno delinquenziale organizzato e comune;

l'opinione pubblica ha perso la fiducia verso lo Stato;

in che misura intenda dotare le forze dell'ordine e la magistratura di strumenti, mezzi e personale per adeguare seriamente la lotta al fenomeno e quale sia la strategia del Governo per contrastare efficacemente le varie forme di criminalità e ripristinare la sicurezza sociale nel Meridione d'Italia. (3-02577)

ACIERNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la lotta alla criminalità organizzata nel Mezzogiorno del Paese viene considerata da tutti come una condizione prioritaria ed imprescindibile per creare condizioni di ripresa occupazionale e di sviluppo economico;

molto spesso, però, si ritiene che la lotta alla criminalità organizzata ed ai fenomeni collaterali possa essere attuata soltanto attraverso la gestione del fenomeno del pentitismo che, troppo frequentemente, si rivela inefficace se non addirittura controproducente, sia per i danni che produce ai singoli poi riconosciuti estranei, sia per la perdita di credibilità complessiva dello Stato (Musotto, Barreca, eccetera) —:

in che modo il Governo intenda realmente affrontare l'emergenza criminalità organizzata nel Mezzogiorno. (3-02578)

ROMANO CARRATELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

le notizie che appaiono sulla stampa evidenziano un forte impegno delle forze dell'ordine, ed in particolare dei carabinieri del GOC di Vibo Valentia, in relazione alla liberazione della signora Sgarrella;

la criminalità organizzata in Calabria ha subito, negli ultimi tempi, notevoli colpi

anche con la cattura di alcuni fra i più pericolosi latitanti —:

se non ritenga di corrispondere allo straordinario positivo impegno delle forze dell'ordine calabresi, anche attraverso il completamento degli organici assai carenti ed il potenziamento in particolare di quei reparti speciali che, come il citato GOC, hanno permesso il raggiungimento di tali risultati e ciò anche attraverso la dotazione dei più sofisticati e moderni strumenti operativi. (3-02579)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

MANZIONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito della torbida vicenda legata alla clamorosa fuga dei due pluricondannati Autorino e Cesarano dall'aula bunker del tribunale di Salerno, si inseriscono i comportamenti ad avviso dell'interrogante anomali di un magistrato di Salerno, il dottor Luciano Santoro il quale, purtroppo, riveste la qualità di Procuratore aggiunto nonché di coordinatore della locale D.D.A.;

il dottor Santoro, fra l'altro, dopo aver convocato numerose conferenze stampa e dopo aver rilasciato discutibili interviste, ha scagliato a più riprese velenose insinuazioni contro tutti i vertici della magistratura salernitana, tacciandoli di inettitudine ed incapacità, arrivando poi a definire — in una pubblica assemblea tenutasi il 29 giugno 1998 nella sala del consiglio dell'Ordine degli avvocati del tribunale di Salerno — il presidente della Corte di Appello dottor Mazzocca, il Procuratore Generale dottor Paolo Russo de Cerame ed il presidente del tribunale dottor D'Ambrosio come « brave persone e nient'altro »;

lo stesso dottor Santoro, inoltre, sempre nelle interviste e nelle conferenze stampa, ha più volte ribadito che « presso la Prefettura di Salerno esistono funzionari collusi con la mafia », gettando così ombre di velenoso sospetto su tutta la Prefettura;

sempre il dottor Santoro, infine, ancora nel corso della pubblica assemblea del 29 giugno, concludeva il suo intervento affermando che, per fortuna, a Salerno « esistono magistrati onesti che lavorano e magistrati disonesti, così come esistono avvocati onesti e avvocati disonesti »;

occorre infine rilevare che, in seguito alla clamorosa evasione dei due pluricondannati, non risulta che la procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno abbia chiesto — al fine di esperire i più che opportuni accertamenti — il sequestro dell'aula bunker —:

se sia consentito ad un Procuratore della Repubblica (aggiunto) formulare pubbliche accuse così gravi ed infamanti nei confronti di tutti i vertici della magistratura salernitana, ingenerando nell'opinione pubblica il falso convincimento che l'unico magistrato « onesto e diligente » del tribunale di Salerno è lo stesso Santoro e i suoi amici;

se sia consentito ad un Procuratore della Repubblica (aggiunto e responsabile della D.D.A.) affermare pubblicamente ed a più riprese che presso la prefettura di Salerno esistono funzionari collusi con la mafia, anziché — ove dette valutazioni fossero fondate su elementi concreti — esercitare correttamente l'azione penale;

se ritenga corretto che la procura della Repubblica di Salerno non abbia disposto il sequestro dell'aula bunker, dopo la clamorosa fuga dei pluricondannati Autorino e Cesarano, al fine di evitare che le tracce e le cose pertinenti al reato siano disperse e che lo stato dei luoghi non venga mutato, anche per accertare le eventuali responsabilità;

se sia consentita una tale facoltà di esternazione incontrollata che ha, chiaramente, indotto la stampa a definire il tribunale di Salerno come « palazzo dei veleni » propinando a più riprese all'opinione pubblica la convinzione (peraltro reale) che sia in atto un violento scontro tra le toghe, minando così la credibilità dell'organizzazione giudiziaria del tribunale di Salerno;

se non ritenga quindi opportuno, dopo una necessaria rapida ispezione, in condizioni obiettive di grave turbativa ambientale e di perdita di credibilità, proporre al CSM — come peraltro già fatto ingiustamente nei confronti del Procura-

tore generale - l'opportunità di aprire un procedimento disciplinare onde ottenere il trasferimento ad altra sede del dottor Santoro, per evidente incompatibilità ambientale e funzionale. (3-02565)

TARADASH. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

Giovanni Saiu, detenuto da più di venti anni, attualmente si trova nel carcere di Castrovillari, dove è stato trasferito dopo circa tre anni dal carcere di Rebibbia, a Roma;

il trasferimento era stato più volte richiesto poiché il Saiu intendeva accedere ad un penitenziario ove fosse possibile per lui continuare a svolgere un'attività lavorativa, grazie alla quale già era riuscito a far fronte alle spese giudiziarie;

nel carcere di Castrovillari, il detenuto, che dovrà scontare ancora ventisei mesi di pena, non ha la possibilità di svolgere alcun tipo di mestiere né attività culturali e ricreative;

il Saiu ha ora chiesto il trasferimento in altro carcere, quello dell'Isola di Gorgona, dove auspica di poter esercitare il suo mestiere, preparandosi per il reinserimento futuro;

la legge 26 luglio 1975, n. 354, all'articolo 1, stabilisce che « il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona », che « deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al reinserimento sociale degli stessi » e che esso deve essere « attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti »;

l'articolo 13 della legge medesima dispone che « il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto », mentre l'articolo 15 sancisce che il trattamento stesso « è svolto avvalendosi principalmente del lavoro » nonché « delle attività culturali, ricreative e sportive »;

la legge citata prevede, all'articolo 20, che « negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti » (primo comma) e che « l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro della società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale » (quinto comma), statuendo che, « nell'assegnazione dei soggetti al lavoro, si deve tenere conto dei loro desideri e attitudini nonché delle precedenti attività e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione » (sesto comma);

all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1976, n. 430, si legge: « nella determinazione delle priorità per l'assegnazione dei detenuti al lavoro si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma dell'articolo 20 della legge in relazione al tipo di lavoro disponibile, alle condizioni economiche della famiglia, al tempo trascorso in stato di inattività lavorativa involontaria durante la detenzione, nonché al comportamento tenuto »;

il sottosegretario di Stato per la giustizia, l'onorevole Franco Corleone, in occasione del dibattito relativo alla legge che ha modificato quella del 1975, intervenendo nell'aula della Camera dei deputati, ha affermato che: « una maggiore civiltà della pena e delle prigioni è una questione che travalica la politica e che attiene alla cultura di un paese » sottolineando che « la società si deve preoccupare che nel carcere ci sia il processo costituzionale in modo che non vi sia la ricaduta e la recidiva », e che si deve far fronte ad una realtà che « richiede ancora un'azione riformatrice in uno sforzo che è quello dell'umanizzazione, non per caratteristiche buoniste, (...) ma per il rigore dei principi di una civiltà giuridica che nel nostro paese affonda le radici molto profondamente » (Camera dei deputati, seduta n. 347 del 27 aprile 1998) -;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di assicurare, ai sensi delle dispo-

sizioni legislative e dei principi della Costituzione, al Saiu l'opportunità di svolgere un'attività lavorativa in un istituto che sia attrezzato a tal fine in modo da favorire il suo reinserimento alla scadenza della pena, considerando che il carcere di Castrovillari non offre questa opportunità;

quali iniziative intenda assumere in conseguenza dell'orientamento espresso sul tema dal sottosegretario per la giustizia, considerando che alcune realtà carcerarie non appaiono in alcun modo conformi agli indirizzi manifestati dal Governo;

se non ritenga che sia improrogabile adottare ogni provvedimento necessario a riformare l'intero sistema carcerario al fine di garantire che i luoghi di detenzione offrano concrete possibilità lavorative e che la gestione dei trasferimenti tenga in conto le propensioni professionali, e lavorative in genere, nonché la necessità di far corrispondere il più possibile il trattamento penitenziario con i particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.
(3-02566)

DELMASTRO DELLE VEDOVE e FINO.
— *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con il quale sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano ben otto direttive comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro, mentre risulta sistematicamente ben definito in rapporto alle identificazioni delle responsabilità nell'ambito delle imprese private, ha destato e continua a destare non poche perplessità in rapporto al medesimo problema riferito agli Enti pubblici;

il decreto legislativo n. 626 del 1994, riproponendo la ripartizione dei soggetti obbligati (datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori), pone sul tappeto il non semplice problema delle identificazioni, nell'ambito specifico della pubblica amministrazione locale, del datore di lavoro;

inizialmente si è fatto riferimento, per l'identificazione della figura del datore di lavoro nel settore pubblico, al criterio giurisprudenziale consolidato che proponeva un'indagine sulle effettività delle funzioni e dei poteri esercitati in tema di sicurezza sul lavoro;

in base a tale criterio, ciascuno avrebbe dovuto rispondere soltanto in ragione di ciò che era in grado di fare o di non fare, facendo passare in secondo piano la carica formalmente ricoperta dal singolo soggetto nell'organigramma dell'Ente, per prendere in esame e porre in rilievo il livello di autonomia gestionale e finanziaria realmente attribuiti al soggetto in corrispondenza della posizione occupata, con ciò tratteggiando l'ambito della responsabilità in modo coincidente con la sfera dei poteri gestionali assegnatigli, in base al cosiddetto principio della effettività;

nel campo della pubblica amministrazione locale si sono immediatamente posti seri ed importanti problemi interpretativi, dovendosi fare riferimento all'organo di governo dell'ente, nozione invero adeguatamente precisata nell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, relativo alla riforma del lavoro pubblico;

la norma citata opera una precisa distinzione fra organo di governo dell'ente ed organo amministrativo, spettando al primo la fissazione degli obiettivi dell'ente e dei programmi da attuare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nonché il controllo sui risultati della gestione amministrativa, ed al secondo (identificabile con il dirigente) l'attività gestionale dell'intero ente sotto il profilo finanziario, tecnico ed amministrativo;

invero con la prima formulazione dell'articolo 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 626 del 1994, letta in combinazione con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 29 del 1993, si potevano considerare « datori di lavoro » il Ministro per le amministrazioni statali, il Sindaco per il comune, il presidente della provincia il presidente della regione e così via;

in tal senso ad esempio si è pronunciata la III sezione della Suprema Corte di Cassazione con sentenza 8 aprile 1993, facendo riferimento al sindaco quale « destinatario *ex-lege* dell'obbligo di prevenzione »;

per il vero era già esistente una precisa normativa destinata a generare perplessità in ordine al problema in esame, e precisamente l'articolo 51, commi 2,3 e 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, che ha operato una distinzione chiarissima tra responsabilità politiche e responsabilità operative nell'ambito degli locali, attribuendo la responsabilità gestionale agli organi amministrativi dell'ente;

gli studiosi si sono pertanto posti il problema di valutare se l'introduzione delle norme richiamate comportasse che l'organo elettivo e dunque non politico dell'ente non dovesse rispondere del mancato rispetto della normativa destinata alla prevenzione;

anche in questo caso, peraltro, tornava in rilievo il già citato principio di effettività della gestione del potere, nel senso che, pur in vigenza dei rivoluzionari principi posti dalla legge n. 142 del 1990, anche l'organo politico dell'ente era chiamato a rispondere del mancato rispetto della normativa prevenzionale laddove si fosse ingerito di fatto nell'attività gestionale o laddove avesse operato scelte anche di semplice natura politica che si fossero rivelate incompatibili con la tutela degli interessi presi in considerazione dalla normativa antinfortunistica;

il successivo decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, è intervenuto a modificare la previgente normativa soprattutto in tema di definizione di « datore di lavoro » nel settore del pubblico impiego, modificando il testo della lettera *b*) dell'articolo 2, comma 1;

il nuovo testo, per la parte che interessa il presente atto di sindacato ispettivo, testualmente recita, riferendosi esplicitamente alle pubbliche amministrazioni:

« per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale »;

dunque, la principale novità apportata dalla modifica legislativa consiste nella precisa identificazione del datore di lavoro con il dirigente;

varie perplessità, tuttavia, sono state sollevate sulla applicabilità alla figura del dirigente in relazione alla gestione degli obblighi di sicurezza sul lavoro, sia perché le disposizioni novellate paiono essere state tratteggiate esplicitamente per le sedi locali periferiche delle amministrazioni statali (e dunque non per gli enti locali territoriali), sia perché negli enti locali la « contiguità » dell'organo politico con le strutture lavorative (il pensiero va ai piccoli comuni) può comportare la impossibilità di operare acriticamente la ricaduta delle responsabilità sui dirigenti;

la dottrina più attenta ha dunque sostenuto che, seguendo tale ultimo ragionamento, qualora in un ente pubblico risulti incongruo responsabilizzare esclusivamente il dirigente in materia di sicurezza e pretermettere completamente l'organo politico, quest'ultimo potrà essere coinvolto e anzi identificato con il « datore di lavoro » in quanto responsabile dell'impresa o dell'unità produttiva, ovvero titolare dei poteri decisionali o di spesa, sulla base dei criteri indicati nella prima parte della lettera *b*) dell'articolo 2, che contiene la definizione generale di datore di lavoro;

ulteriore problema è costituito dal fatto che la legge n. 142 del 1990, ha attuato tra organi politici e dirigenza una ripartizione di competenza meno rigida di quanto risulti dall'articolo 3, commi 1) e 2), del decreto legislativo n. 29 del 1993, in quanto ai dirigenti sono devoluti tutti i compiti che la legge non ha espressamente riservato agli organi di governo dell'ente (articolo 51, comma 3, della legge n. 142 del 1990) e detti organi sovrintendono al

funzionamento dei servizi e degli uffici ovvero collaborano nell'amministrazione dell'ente;

laddove non si acceda — ed obiettivamente il salto giuridico è inammissibile — alla tesi secondo cui l'articolo 3, commi 1) e 2), del decreto legislativo n. 29 del 1993, abbia implicitamente abrogato la normativa vigente per gli enti locali (tesi sostenuta dallo Staderini, in *Diritto degli enti locali*, Cedam, Padova, 1996 pag. 361), prende corpo il rischio che il decreto legislativo n. 626 del 1994, responsabilizzi, nell'ambito degli enti locali, soggetti privi di autonomia decisionale e di spesa;

infine la legge 15 maggio 1997 n. 127 nel descrivere le competenze attribuite ai dirigenti dell'ente locale nell'articolo 6, comma 2 lettera *h*), riconosce agli stessi la competenza all'emanazione di atti delegati dal sindaco, con ciò confermando implicitamente, atteso che la delega presuppone la titolarità di un potere in capo al delegante, che il vertice politico dell'ente locale non è escluso del tutto dalle gestione dell'ente;

la stessa circolare 13 giugno 1996, n. 10 della Presidenza del Consiglio dei ministri ha riconosciuto la serietà della questione nel momento in cui segnalava alle pubbliche amministrazioni l'urgenza di individuare il datore di lavoro, sia pure per porle nelle condizioni, tramite il datore di lavoro stesso, di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge in materia prevenzionale;

il ministero dell'interno, a seguito di numerosi quesiti sottopostigli, emanava la circolare 17 dicembre n. 3, in forza della quale le amministrazioni interessate, nell'ambito della riserva regolamentare, dovevano provvedere all'individuazione del dirigente o funzionario responsabile delle procedure dettate in materia di sicurezza sul lavoro, con ciò demandando al regolamento dell'ente, in armonia con lo statuto, di provvedere all'organizzazione degli uffici e dei servizi, per definire i soggetti cui attribuire in modo chiaro le responsabilità connesse alla normativa di cui trattasi;

la circolare del ministero dell'interno prevede addirittura l'individuazione del datore di lavoro nell'assessore competente per materia, se non addirittura l'intera giunta municipale, mentre secondo altra dottrina la figura del datore di lavoro continua a coincidere con quella del sindaco;

è evidente che la questione, pur variegata e complessa, deve trovare un chiarimento atteso che nel paese sindaci, assessori, dirigenti e funzionari, proprio in ragione delle previsioni penali in materia di sicurezza del lavoro, hanno il diritto di sapere in modo certo ed inequivoco entro quale ambito ed entro quali limiti viene in rilievo la loro personale responsabilità —:

tanto premesso interroga il Ministro dell'interno e della previdenza sociale se non ritenga, di concerto con il governo e comunque con il Ministro del lavoro, di dover emanare un'ulteriore circolare esplicativa che faccia finalmente chiarezza sulla individuazione del datore di lavoro, ovvero se non ritenga, attesa la rilevanza oggettiva del problema, e sempre di concerto con il governo, predisporre una legge di natura interpretativa sì da consentire a tutti gli amministratori, ai dirigenti ed ai funzionari, di conoscere in modo certo e preventivo l'onere gravante su di loro.

(3-02567)

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la grave crisi in cui versa ormai da tempo la società Piaggio Aeronautica che occupa a Sestri Ponente ed a Finale Ligure oltre 1100 lavoratori non è oltremodo sostenibile;

dal momento in cui (28 novembre 1994) la società Piaggio Aeronautica risulta in amministrazione controllata, sulla base della legge Prodi, nonostante gli interventi delle amministrazioni pubbliche liguri e delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali della regione non è stata individuata un'idonea soluzione per garantire la so-

pravvivenza ed il rilancio dell'azienda nonostante la previsione di fatturato per il 1998 sia di 150 miliardi;

le responsabilità dilatorie del governo sul caso Piaggio Aeronautica sono ormai evidenti mentre la suddetta società rappresenta un patrimonio industriale e tecnologico che non può essere disperso, né congelato, né smantellato solo perché altre aziende che da molti anni operano in concorrenza perseguirebbero con costanza e sistematicità azioni per avviare la Piaggio sulla strada di un declino irrecuperabile;

peraltro, essendo la Piaggio Aeronautica in vendita a cura del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, risulta da notizie di stampa e da fonte sindacale che sarebbero pervenute, per l'acquisto due offerte;

una della « Tushav », azienda turca collegata con gli eredi dell'industria Buitoni e con Pietro Ferrari presidente ed azionista della Ferrari Spa di Maranello, quindi, offerta di grande prestigio industriale certamente in grado di apportare nuovi capitali e rinnovamento tecnologico;

una seconda offerta della società « Schroder » unitamente ad « Ala Srl » che vorrebbe rilevare l'azienda Piaggio senza offrire, ad avviso delle organizzazioni sindacali, le garanzie della « concorrente », specie per quanto riguarda il mantenimento ed il potenziamento dei livelli occupazionali;

forse anche per questi ultimi motivi sia le organizzazioni sindacali, sia le istituzioni locali sarebbero propensi ad appoggiare l'offerta della « Tushav »;

se il Governo abbia, dopo aver compiuto le più attente verifiche, già avviato qualche trattativa e se risponda a verità il fatto che la cessione della Piaggio alla « Tushav » rappresenterebbe l'avvio di interscambi e collaborazioni di cooperazione bilaterale Italia-Turchia con impegni a seguire di grosso rilievo ma purtroppo privi di reali garanzie;

se il Governo non intenda assumere rapidamente le più opportune decisioni onde evitare che ogni giorno di ritardo comporti per la Piaggio Aeronautica un « marcato peggioramento » sui mercati nazionali ed internazionali tanto che in questi ultimi tempi ha perduto ordini per vendite di velivoli ed occasioni di lavoro;

vista la conclusione dell'intervento che il Ministro interrogato ha fatto il 10 giugno 1998 alla Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati dove ha detto, fra l'altro, « che in Liguria e a Genova in particolare operano parecchi gruppi industriali, alcuni con successo, come la Marconi, la Riva e la Piaggio », su quali dati e valutazioni concrete ed affidabili abbia potuto fare tale affermazione e se quindi sia in possesso, per quest'ultima società, di notizie recenti, positive e tranquillizzanti da comunicare con urgenza sia ai dipendenti e alle loro famiglie, sia alle organizzazioni sindacali ed alle realtà ed istituzioni locali. (3-02568)

TASSONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *il Giornale* di lunedì 29 giugno 1998 ha dato ampio risalto all'intenzione del Governo di effettuare un totale ricambio delle strutture di vertice delle pubbliche amministrazioni in base ad una norma transitoria del decreto legislativo n. 80 del 1998 —:

se il Governo non intenda fornire al Parlamento informazioni sui criteri con i quali sarà effettuato tale ricambio.

(3-02569)

TARADASH, — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel corso delle indagini preliminari del procedimento della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Avellino (R.G.N.R. 4857/95) relativo alla morte della signora Enrica Romano, sono emerse gravi irregolarità attinenti ad arbitrarie modalità di computazione dei ter-

mini di durata delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero, procuratore capo, dottor Giuseppe Tecce;

tali violazioni sono state segnalate in esposti trasmessi dall'avvocato delle persone offese, Antonio Gelsomino, nel luglio 1996, al Ministro di grazia e giustizia (protocollo 15409/E del 29 giugno 1996), al Consiglio superiore della magistratura (protocollo 29383 del 30 luglio 1996), ed alla procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli (R.G. 532/1996 del 30 luglio 1996) ed alla procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione (R.G. 71/1998);

integrando i precedenti esposti, il 20 gennaio 1997, il predetto avvocato trasmetteva agli organi istituzionali interessati altri documenti ed in particolar modo la « reiterata richiesta di archiviazione » del pubblico ministero che assumeva il numero « 71 » (di allegato), dalla quale si evince che il pubblico ministero ritiene di dover computare la durata dei termini di proroga delle indagini in modo del tutto arbitrario, peraltro evidenziando l'esercizio di un potere discrezionale e ciò facendo, di tale assunto, il pubblico ministero, sembra farne vasta applicazione;

l'articolo 405 codice di procedura penale, comma 2, dispone la decorrenza dei termini predetti dalla data dell'iscrizione del nome della persona alla quale è attribuito il reato nel registro delle notizie di reato, cosicché i periodi di durata delle indagini, di sei (durata minima), di dodici (durata media) e di diciotto mesi (durata massima) dipendono tutti da un solo *dies quo*;

il pubblico ministero, nel procedimento citato, ha avanzato richiesta al Gip di proroga del termine di durata delle indagini, facoltà prevista dall'articolo 406 codice di procedura penale, ed ha ritenuto di fissare la decorrenza, per il secondo semestre, dalla data del provvedimento di autorizzazione del Gip medesimo;

con costante giurisprudenza, la Corte di Cassazione (Cassazione, sezione V pe-

nale, 18 ottobre 1993) ha stabilito che « il termine di durata massima delle indagini preliminari previsto dall'articolo 407 codice di procedura penale decorre dalla data in cui il pubblico ministero iscrive nell'apposito registro la notizia di reato »;

l'articolo 407 codice di procedura penale, al comma 3, statuisce che gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati, cosicché, di fatto, l'interpretazione del pubblico ministero e procuratore capo, determinando tra la scadenza del termine conclusivo dei primi sei mesi e l'inizio del secondo semestre un periodo di attesa e/o sospensione delle indagini, ha causato la sottrazione di un periodo di tempo che poteva utilmente essere finalizzato allo svolgimento di ulteriori indagini e pregiudicato la validità degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero stesso, ed ha altresì — per effetto dell'erroneo computo — pregiudicato al Gip la possibilità di disporre nuove indagini, in quanto la prima richiesta di archiviazione è stata inoltrata quando i termini di durata delle indagini erano già scaduti da vari mesi;

le reiterate richieste di archiviazione evidenziano ancor più l'ingiusto ed inammissibile danno alle persone offese, producendosi in tal modo un'indiretta violazione dell'articolo 24 della Costituzione, in relazione al quale la Corte Costituzionale ha avuto modo di rilevare che i limiti di tempo inerenti al diritto di azione per la difesa dei diritti non si devono tradurre in preclusione o impedimento di un'effettiva tutela (confronta, ad esempio, Corte Costituzionale, sentenza n. 372 del 1988);

l'esercizio di questo potere discrezionale manifestato dal pubblico ministero contrasta fortemente con le disposizioni dell'attuale codice di procedura penale, che, in ossequio alla salvaguardia dei diritti costituzionali di chi può esservi coinvolto, ha stabilito un tempo definito entro cui la scelta del pubblico ministero (archiviazione o rinvio a giudizio) deve essere effettuata, e con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, da svolgere entro de-

terminati periodi, in ogni caso, decorrenti dall'iscrizione soggettiva nel registro delle notizie di reato -:

per quale motivo non sia stata disposta la nomina di ispettori ministeriali per l'accertamento delle violazioni delle norme evidenziate nell'esposto trasmesso al ministero interrogato nel luglio 1996;

quali iniziative ispettive intenda adottare finalizzate all'accertamento dell'azione svolta dal pubblico ministero (procuratore capo dell'ufficio) e per la verifica delle violazioni delle disposizioni del codice di procedura penale;

se sia stato avviato il procedimento preordinato all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del pubblico ministero;

se siano state adottate iniziative da parte del Consiglio superiore della magistratura e della procura generale presso la Corte di Cassazione a seguito degli esposti ad essi inviati, rispettivamente, nel luglio 1996 e nel gennaio 1998;

se risulti quanti siano i procedimenti ai quali si è applicato l'erroneo metodo di calcolo dei termini stabiliti dagli articoli 405 e 406 codice di procedura penale;

quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di prevenire la perpetuazione di un arbitrario ricorso da parte del pubblico ministero a poteri discrezionali che esulano dalle prerogative stabilite dalla Costituzione e dalle leggi e che si traducono in inammissibili violazioni dei diritti fondamentali. (3-02570)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BERSELLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'avvocato Raffaello Giorgetti con studio in Arezzo, piazza Guido Monaco n. 11, esercita la professione forense da oltre 30 anni ed è il legale per così dire « storico » di Licio Gelli in conseguenza del quale incarico egli ha subito recentemente angherie di ogni sorta;

a seguito della recentissima scomparsa del suo « venerabile » assistito si sono verificati fatti gravissimi per la figura del difensore;

venerdì 8 maggio 1998 verso le 18.00 l'avvocato Giorgetti ha ricevuto in studio la visita del dottor Mario Pietrantozzi, ex dirigente dell'ufficio Digos di Arezzo. Questi, con fare fra il paternalistico ed il disinteressato amichevole suggerimento, dopo aver premesso di essere stato mandato dal ministero dell'interno perché conosceva la situazione, e faceva presente all'avvocato Giorgetti in quanto legale anche della famiglia, l'opportunità che il latitante si facesse trovare affinché il Gelli non passasse alla storia come un criminale, aggiungendo che sarebbe stato cercato da squadre specializzate nella cattura dei latitanti per cui « il gioco sarebbe diventato pesante » e frasi più o meno analoghe che l'avvocato Giorgetti ha recepito come larvate minacce. Il legale gli rispondeva, fra l'altro, che non sapeva dove si trovasse il suo assistito, ma che avrebbe riportato il tutto doverosamente ai familiari;

la stessa sera dell'8 maggio 1998 verso le ore 21.00 l'avvocato Giorgetti usciva di casa in auto per recarsi ad una festa da amici ed ha notato che una Fiat Uno targata AA445ZF, con due uomini dal fare sospetto, lo seguiva. Lì per lì non dava gran peso alla cosa. Quando verso le ore 01.00

del 9 maggio usciva per far rientro a casa notava che la solita auto, con i soliti occupanti, aveva ripreso a seguirlo. Faceva notare l'episodio alla moglie la quale, giustamente preoccupata, gli consigliava di andare in questura a riferire; dopo quello fatto apprendeva, da due gentilissimi agenti, che si trattava di una loro auto civile;

la mattina di sabato 9 maggio, dopo aver visto dalla finestra fino dalle ore 8.00 appostata sotto casa la solita auto, e usciva a piedi e notava che gli occupanti, questa volta un uomo alto e con gli occhiali ed una donna giovane e graziosa, lo seguivano ovunque si recasse;

dopo aver fatto notare tale comportamento a vari colleghi incontrati casualmente, l'avvocato Giorgetti riferiva la cosa in via informale al Consiglio dell'Ordine nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Arezzo, riservandosi di formalizzare le proprie doglianze. Nel tornare in studio notava che la sorveglianza era continuata essendo stato seguito a piedi, mentre per tutto il tempo che era rimasto in studio, i due si erano appostati in una panchina della sottostante piazza Guido Monaco, inoltre quando era uscito lo avevano di nuovo seguito;

questa situazione è continuata con altra auto civile Fiat Uno grigio cenere targata AR 429561 (con equipaggio misto), con Alfa Romeo grigio metallizzato targata AH653HB; il giorno di domenica 10 maggio è stato seguito dalla solita auto e da altra di marca giapponese AK 202SP;

dal giorno 10 maggio l'avvocato Giorgetti viene seguito solo se usa l'auto mentre, apparentemente, se va a piedi non è seguito. Sotto la sua abitazione c'è un posto fisso di sorveglianza 24 ore su 24; questa sorta di abuso pare che abbia un solo scopo, quello cioè di avvertire l'avvocato Giorgetti, nel caso in cui intenda entrare in contatto in qualche modo col Gelli, di non farlo. Però secondo l'avvocato Giorgetti ha anche lo scopo di avvertirlo con tutte le ovvie conseguenze;

date tali premesse l'avvocato Giorgetti ha concreto motivo di ritenere che tutti i suoi telefoni siano stati già posti sotto ascolto o, comunque, siano intercettati così come ha motivo di ritenere che siano state disposte intercettazioni ambientali anche in auto;

il 13 maggio 1998 l'avvocato Giorgetti ha presentato un esposto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Arezzo ed alla Procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Arezzo col quale lamentava una sorta di sorveglianza illegittima, ingiustificata e gravemente lesiva del suo status sia di difensore che di cittadino;

ad oggi non solo la sorveglianza non è cessata ma è andata aumentando con episodi assolutamente inaccettabili e lesivi non solo dei principi generali di libertà e di difesa, come sanciti nella Costituzione, ma anche della necessaria riservatezza che è connaturata alla professione di avvocato;

agenti della Digos che svolgono il servizio nei confronti dell'avvocato Giorgetti non solo sovente violano gli spazi di libertà e privacy di un qualsiasi cittadino ma annotando e riferendo conseguentemente ai loro superiori ogni sua mossa, soprattutto durante la sua attività di lavoro in studio e fuori, indicando anche il nome di chi incontra, violano gravemente il corretto principio della sacralità e della segretezza del diritto di difesa;

l'avvocato Giorgetti è stato seguito fin dentro gli uffici giudiziari di Roma il 19 maggio 1998, è stato affiancato, sempre a Roma ed in pari data, da agenti che gli stavano tanto vicino da sentire distintamente le sue conversazioni telefoniche personali con il cliente che era con lui —:

quali siano le valutazioni dei Ministri interrogati in merito a quanto sopra;

se e da chi sia stata disposta od autorizzata tale sorveglianza;

se non ritengano comunque risibile sottoporre l'avvocato Giorgetti a questo tipo di angherie e di speciale sorveglianza,

quando nulla colpevolmente si è fatto per evitare la peraltro prevedibilissima scomparsa del suo « venerabile » assistito.

(5-04756)

MICHIELON. — *Ai Ministri dell'interno, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

15 operatori effettivi presso la questura e la sezione Polizia stradale di Treviso e 2 operatori di quella di Padova risultano esclusi dalle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale 30 marzo 1998, concernente la programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei Militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto, l'accesso al pensionamento di anzianità è consentito « Per il personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (...) che ha presentato domanda anteriormente al 3 novembre 1997, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, (...) »;

gli interessati avevano presentato domanda per il collocamento in quiescenza circa sei mesi prima del 3 novembre 1997 ed avevano altresì maturato i requisiti di anzianità con altrettanto congruo anticipo rispetto al 3 novembre stesso;

l'emanazione del provvedimento espresso di accettazione della domanda è di competenza del prefetto il quale, però, non ha provveduto a farlo nei termini prescritti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

a norma dell'articolo 2, della citata legge n. 241 del 1990, infatti, « Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso » ed il suc-

cessivo articolo 3 dispone che, nel caso in cui le amministrazioni non provvedano alla determinazione di termini diversi (facoltà, questa, di cui non sembra il ministero dell'interno si sia avvalso), il termine è di 30 giorni;

in data 27 novembre 1997, e dunque all'indomani dell'emanazione del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, istitutivo della sospensione dei trattamenti pensionistici di anzianità a decorrere dal 3 novembre 1997 e fino all'entrata in vigore della legge finanziaria e della legge ad essa collegata, il prefetto di Treviso emanava, per ciascuno dei dipendenti interessati, un decreto con il quale respingeva la domanda di cessazione dal servizio adducendo quale motivazione appunto il decreto di sospensione n. 375/97;

l'aver emanato i suddetti decreti in data successiva al 3 novembre 1997, nonostante le domande fossero state presentate prima di ottobre 1997 (ovvero entro il termine di 30 giorni di cui alla citata legge n. 241 del 1990) ha comportato l'impossibilità per gli operatori della questura di Treviso, ma non solo, di godere di quanto disposto dal decreto interministeriale 30 marzo 1998, negando, dunque, agli stessi la possibilità di farsi collocare a riposo tra il 1998 ed il 1999 ed obbligandoli di conseguenza ad andare in pensione dal 2007 in poi;

in data 6 aprile 1998 il segretario provinciale di Treviso ed il segretario regionale del Veneto del Co.I.SP. (coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di Polizia), insieme al commissario nazionale del medesimo sindacato, si recavano dal questore e dal prefetto di Treviso per illustrare la questione. In quell'occasione il questore prospettava una soluzione della vertenza richiamando i principi di diritto amministrativo che consentono, in regime di autotutela, annullare i propri atti ed emettere un provvedimento « ora per allora »;

in Italia gli operatori di Polizia interessati sono circa 250, di cui circa 25 a Roma —

se non ritengano che siano stati lesi i diritti soggettivi dei diciassette operatori, indubbiamente destinatari e legittimati a beneficiare delle previsioni di cui al sopradetto decreto interministeriale del 30 marzo 1998, ed il cui collocamento in quiescenza, invece, risulterebbe differito a causa di una presunta omissione commessa dagli uffici competenti;

se, al fine di far luce su questa incresciosa vicenda, non intendano inviare degli ispettori presso la prefettura e la questura di Treviso;

quali motivi hanno impedito al prefetto di Treviso di rispettare il termine di 30 giorni di cui alla citata legge n. 241 del 1990 nell'emanazione del provvedimento di accettazione delle domande di pensionamento;

se non si ravvedano gravi irregolarità nel fatto di non aver accettato le suddette domande nei termini di legge;

se non convengano sull'opportunità dell'adozione, in regime di autotutela, di un provvedimento di accettazione con efficacia « ora per allora »;

quale sia l'opinione dei ministri interrogati in merito alla proposta avanzata dal questore di Treviso di un provvedimento *tout court* di accettazione delle domande presentate prima del 3 novembre 1997;

chi dovrà rispondere dei danni subiti dagli operatori di Treviso. (5-04757)

CAVERI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la Telecom ha di recente deciso l'arresto di due progetti, predisposti in alcune città italiane, di cui molto si parlò in passato: un piano di investimento per la cablatura denominato « Progetto Socrate » (sviluppo ottico coassiale della rete di accesso Telecom) e il lancio sul mercato del telefonino « Fido » attraverso la predisposizione della tecnologia Dect;

anche Aosta risulta fra le città pre-scelte, e la stessa dirigenza dell'azienda segnalò come, rispetto ad un certo depotenziamento della locale sede Telecom, specie a causa di tagli occupazionali, i due progetti citati rappresentavano invece la dimostrazione di una attenzione della principale concessionaria del servizio telefonico;

ora però, come già detto, entrambi i progetti sono stati bloccati e pare di capire che l'evoluzione tecnologica non renda più economico il proseguimento né di « Socrate », né del Dect -:

se risulti quale sia stato l'importo degli investimenti nei due progetti per la città di Aosta;

se risulti come si intenda adoperare la rete Dect già installata ad Aosta, a che punto si sia fermata la cablatrice della stessa città e quali prospettive vi siano per il suo utilizzo. (5-04758)

FEI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

in data 17 giugno 1998 la Commissione europea ha inflitto un'ammenda di circa 12 miliardi all'amministrazione dei Monopoli di stato per abuso di posizione dominante nella distribuzione delle sigarette;

la misura contro i Monopoli di stato italiani è stata presa esclusivamente in base alle leggi della concorrenza che regolano il mercato unico e non deve essere interpretata come una misura volta a promuovere la vendita di sigarette *tout court* -:

oltre a pagare l'ammenda, l'amministrazione autonoma italiana dovrà impegnarsi a porre termine alle infrazioni in corso e astenersi dal continuare o reiterare i comportamenti abusivi;

tale condanna giunge dopo un'inchiesta avviata nel 1997 dal commissario Van Miert sulle pratiche discriminatorie adottate dai Monopoli dei tabacchi da almeno

treddici anni, che hanno provocato gravi distorsioni alla concorrenza nella distribuzione all'ingrosso di sigarette;

quali siano le valutazioni del Ministro interrogato sui fatti esposti nelle premesse;

quali siano i provvedimenti adottati dal Ministro per rimuovere le condizioni che hanno provocato la condanna.

(5-04759)

FEI e CONTENTO. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

le norme italiane che hanno disciplinato negli anni 1983-1992 l'imposta di consumo sui prodotti audiovisivi e fotoottici sono in contraddizione con il trattato Ce nella parte in cui stabiliscono un trattamento differenziato per i prodotti fabbricati in Italia e per quelli importati;

tale incompatibilità emerge dalla sentenza della Corte europea del Lussemburgo emessa dalla sesta sezione relativa al procedimento C-68/1996;

esiste di conseguenza la possibilità che alla Grundig Italiana spa (caso esemplare per le proporzioni, ma non certo l'unico) venga riconosciuta una maxi restituzione di quanto pagato indebitamente nell'ordine di più di 110 miliardi di lire -:

quali siano le valutazioni del Ministro interrogato sui fatti esposti nelle premesse;

quali siano i provvedimenti adottati dal Ministro interrogato per dirimere il contrasto esistente tra la normativa nazionale e quella europea. (5-04860)

SAIA, VALPIANA e MAURA COS-SUTTA. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

dal 1992 ad oggi solo sulla base delle norme transitorie previste dall'articolo 18 della legge n. 502/1992, è stato possibile accedere ad incarichi a tempo determinato nel servizio sanitario nazionale;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 regolamenta, recentemente, la disciplina concorsuale, prevedendo come requisito essenziale per la partecipazione ai concorsi, e quindi anche per la partecipazione agli avvisi pubblici, il possesso della « specializzazione della disciplina oggetto di concorso »;

da anni la specializzazione post-laurea per gli psicologi è basata sul lavoro di tirocinio e sulla possibilità di frequentare scuole di specializzazione private, molto spesso con costi economici altissimi;

con il decreto del Presidente della Repubblica si è venuta a creare una situazione che di fatto nega l'accesso agli psicologi al lavoro nel servizio sanitario nazionale, in quanto nessuno di loro è in possesso dei requisiti per accedere ai concorsi o agli avvisi pubblici;

per quali motivi non siano stati inseriti gli psicologi nella circolare del Ministro della sanità del 27 aprile 1998 che riapre i termini per la presentazione delle domande di partecipazione agli avvisi pubblici;

quali siano le valutazioni che hanno stabilito nella circolare 27 aprile 1998 che, per il profilo professionale di sociologo, per accedere alla partecipazione agli avvisi pubblici in servizio sanitario nazionale i requisiti richiesti sono il « possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca »;

se non ritenga opportuno adottare delle misure o dei provvedimenti per permettere anche agli psicologi di accedere ai concorsi pubblici. (5-04761)

CAVERI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nel periodo che va da metà gennaio ai primi di maggio da tutta Europa vengono

a volare in Valle d'Aosta 250/300 piloti per effettuare voli in alta quota con gli alianti, poiché in questi mesi dell'anno l'incontro di correnti d'aria particolarmente stabili provenienti dall'Atlantico con la catena alpina produce intensi movimenti ondulatori che, interessando la massa d'aria fino ad alta quota, consentono di conseguire con l'aliante guadagni di quota altrove difficilmente raggiungibili. Purtroppo sul cielo della Valle d'Aosta s'intersecano diverse aerovie ed alcune volte le quote raggiunte dagli alianti sono superiori alle minime d'aerovia; è perciò necessario trovare una soluzione al problema di salvaguardare la sicurezza dei velivoli commerciali che sorvolano la regione e la possibilità di continuare ad offrire ai piloti di volo a vela di tutta Europa l'occasione di conseguire le insegne di Diamante (guadagno di 5.000 metri di quota) ed il raggiungimento di nuovi record di quota;

il compromesso più ragionevole è quello di consentire agli alianti di volare sino ad una certa quota riservando le quote superiori ai *liner*, definendo la quota di separazione tra i due tipi di traffico;

poiché la maggior parte dei piloti che vengono a volare ad Aosta lo fanno per conseguire, con il guadagno di 5.000 metri di quota, l'insegna di diamante è necessario garantire ai piloti la possibilità di raggiungere una quota QNH di almeno 21.000 ft pari a 6.400 metri (questo valore si ottiene sommando ai 5.000 m. (16.500 ft) di guadagno di quota i 550 metri (1.800 ft) della quota dell'aeroporto di Aosta e gli 850 metri (2.800 ft) della quota di sgancio), perciò, tenendo conto della necessaria separazione e delle variazioni di pressione, il traffico IFR dovrebbe sorvolare la Zona di Aosta ad un livello di volo di almeno 23.000 ft QNE (FL 230);

la conseguente proposta dell'Aero Club Valle d'Aosta è quella di creare una Restricted area di forma quadrangolare con le seguenti coordinate: a) n. 46 00.0 E007 05.0; b) n. 46 00.0 E007 56.0; c) n. 45 38.0 E007 05.0; d) n. 45 38.5 E007 56.0, e con un'estensione verticale FL 230/GND

accessibile solo a velivoli che operano in VFR e che provvedano quindi autonomamente alla separazione del traffico di alianti. Si chiede in sostanza di elevare a FL 230 la MAA delle aerovie B4 e B372 interessate alla Restricted area in modo da eliminare possibili conflitti di traffico fra gli alianti in volo sopra Aosta ed il traffico IFR che le percorre, questo innalzamento della minima di aerovia potrebbe essere limitato ad alcune ore del giorno in un limitato periodo dell'anno e la Restricted area dovrebbe essere attiva dalle ore 10.30 LT alle ore 18.30 LT di tutti i giorni nel periodo dal 15 gennaio al 15 maggio;

una volta risolto il problema del traffico di routine con delle specifiche normative bisognerebbe superare i problemi posti dai voli per il conseguimento di record istituendo particolari procedure operative che consentano, con il rispetto dei necessari criteri di sicurezza, l'ingresso contemporaneo di un limitatissimo numero di alianti in una ristretta zona degli spazi controllati, che dovrebbero essere dotati della seguente attrezzatura: a) impianto di ossigeno di emergenza oltre a quello normale in dotazione; b) maschera di ossigeno con microfono incorporato per rendere possibili le comunicazioni con gli enti di controllo anche con la maschera indossata; c) *trasponder* con modo C.;

i tentativi di record dovrebbero essere preordinati ed il pilota prima di interessare gli spazi aerei controllati dovrebbe avvisare il controllo di competenza e inserire il codice di *trasponder* assegnato e dunque in caso di mancanza di contatto radio con l'ente di controllo o di avaria del *trasponder* il volo non potrebbe interessare gli spazi controllati —:

se le autorità preposte ritengano positive le soluzioni proposte e se il Governo, in considerazione anche dell'enorme numero di voli che transitano sulla Valle d'Aosta (con evidenti problemi di inquinamento), non ritenga opportuno, per contro, di adoperarsi nel risolvere un problema essenziale per il turismo della Valle d'Aosta e per lo sviluppo del locale aeroporto. (5-04762)

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi attraverso gli schermi televisivi, sei dei presunti rapitori di Alessandra Sgarrella, i componenti della cosiddetta « banda Lumbaca » hanno comunicato, con 58 gelide parole, un appello ai carcerieri dell'impreditrice;

nel corso della trasmissione del messaggio, cinque dei sei banditi sono rimasti perfettamente immobili, mentre, stranamente, uno solo di essi, Vincenzo Lumbaca junior, ha continuamente mandato messaggi attraverso movimenti dei muscoli del volto, degli occhi e delle dita delle mani, con apertura e chiusura delle stesse, accostamento di pollice e indice, in questo modo trasmettendo segnali e avvertimenti assolutamente inintelligibili ai non « iniziati » —:

se si sia tenuto conto del fatto, da tempo noto agli inquirenti, che la mafia e, soprattutto, la 'ndrangheta hanno elaborato un linguaggio « esoterico » fatto di gestualità, con cui gli affiliati comunicano fra di loro senza correre il rischio di poter essere « intercettati » da terzi non appartenenti all'organizzazione mafiosa;

per quale motivo il messaggio, prima di essere teletrasmesso, non sia stato esaminato dagli inquirenti, al fine di cancellare ogni e qualsiasi « messaggio » di natura mafiosa, espresso nel linguaggio simbolico-esoterico della 'ndrangheta, al di fuori del controllo e della comprensione dei « profani ». (5-04763)

TASSONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il dipartimento della funzione pubblica ha diramato una circolare con la quale sono richieste a tutte le pubbliche amministrazioni elementi per la predisposizione della relazione annuale al Parlamento;

a parte la poca razionalità delle diverse richieste si nota nella circolare un

frasario e un periodare che, provenendo da un ufficio che detta agli altri criteri per un uso intellegibile dei termini, non può considerarsi certo un buon esempio;

si nota altresì il poco commentevole uso di termini stranieri (*drafting*) che in atti ufficiali di questa repubblica sono assolutamente da evitare —:

se il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali abbia letto e quindi approvato la circolare in questione.

(5-04764)

GRAMAZIO. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

Il Messaggero e il Giornale di martedì 30 giugno 1998 hanno pubblicato articoli riguardanti l'incidente stradale avvenuto a Roma l'11 giugno 1998 al dottor Pierfrancesco Dauri e il successivo ricovero avvenuto alle 21,45 della stessa giornata presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo. A seguito degli articoli pubblicati dai quotidiani predetti il dottor Pierfrancesco Dauri di anni 37, medico anestesista al Sant'Eugenio, ha dichiarato che al pronto soccorso del San Giacomo era stata diagnosticata frattura alle costole, mentre il dottor Dauri aveva riportato una emorragia interna addirittura grave per la sua sopravvivenza. Il predetto medico si è salvato grazie alla volontà sua, dei parenti e dei medici intervenuti che lo hanno fatto ricoverare in una clinica romana dove, dopo quattro ore dall'incidente, è stato operato. Sull'argomento è intervenuto il dottor Aldo Pagni, presidente dell'ordine dei medici, che ha dichiarato che lo scandalo non giova a nessuno e che purtroppo il rischio di sbaglio c'è sempre;

numerosi illustri « camici bianchi » hanno espresso la loro solidarietà al dottor Pierfrancesco Dauri che ha avuto il coraggio di denunciare alla stampa le gravi condizioni del pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo;

se al posto del dottor Dauri fosse stato ricoverato un qualsiasi cittadino senza alcuna cognizione medica non si sa come sarebbe finito il caso —:

se risulti se il direttore generale della Asl RM 1, dottor Mario Mazzocco abbia aperto una inchiesta e quali iniziative a garanzia dell'incolumità dei cittadini intenda prendere l'assessore alla sanità della regione Lazio onorevole Lionello Cosentino, e se i gravi fatti denunciati dai quotidiani e da questa interrogazione possano permettere al ministero della sanità di aprire una urgente inchiesta amministrativa sui fatti denunciati negli articoli dei quotidiani *Il Messaggero* e *il Giornale*.

(5-04765)

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Il Domani* di martedì 9 giugno 1998, a pagina 15, cronaca di Cosenza, titola « Procedimento disciplinare a carico del pubblico ministero Tocci — La procura generale di Roma ha aperto un fascicolo che riguarda la gestione dei pentiti nel distretto giudiziario di Catanzaro »;

detto procedimento, secondo quanto affermato nel corpo dell'articolo, sarebbe la « conseguenza dell'ispezione ministeriale che ha preso il via dopo le dichiarazioni del boss pentito Franco Pino su un presunto complotto ordito contro il pubblico ministero Stefano Tocci »;

sempre da quanto si legge in detto articolo, « la presenza dell'ingvio di Flick è stata caratterizzata dal viaggio della DDA nei misteri cosentini, attività che ha toccato spezzoni importanti della vita economica, politica e giudiziaria cosentina... » e quando l'ispettore ministeriale dottor Platania « ha lasciato Cosenza per portare gli atti sulla scrivania del Ministro, lo ha fatto con una convinzione: bisognava continuare ad indagare sulla gestione dei pentiti a Cosenza e aprire un procedimento disciplinare nei confronti del pubblico ministero Stefano Tocci » —:

se risponda a verità quanto asserito dal quotidiano *Il Domani* in ordine all'ispezione ministeriale, condotta dall'ispet-

tore Platania, riguardante la gestione dei pentiti nel distretto giudiziario di Catanzaro;

in caso affermativo, quando sia iniziata e se si sia conclusa tale inchiesta;

se sia vero che l'inchiesta riguarderebbe, in particolare, l'uso distorto del pentito Franco Pino;

cosa sia emerso, a tutt'oggi, da tale inchiesta;

se risulti che sia stato aperto, o meno, procedimento disciplinare nei confronti del pubblico ministero Stefano Tocci e, in caso positivo, per quali motivi. (5-04766)

NAPPI, GIARDIELLO, ATTILI, DUCA, BOVA, FREDDA e SCIACCA. — *Al Ministro per le comunicazioni.* — Per sapere:

la data del 9 giugno 1998 quale inizio dell'attività dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; non risulta essere stata rispettata e non si sa quando inizierà il funzionamento della predetta autorità;

non risulta infatti emanato il regolamento organizzativo dell'autorità né pare che l'Autorità stia provvedendo al reperimento del personale così come previsto dal comma 9 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997 n. 249;

se gli evidenziati ritardi nell'avvio del funzionamento dell'Autorità sono dovuti a mancati adempimenti da parte del Governo;

se sia vero che è in via di costituzione a Roma una sede aggiuntiva delle Autorità;

quali motivazioni abbiano indotto il ministero per le comunicazioni a predisporre una bozza per un accordo di collaborazione tra il ministero e l'autorità, inviata ai sindacati con lettera del 1° giugno 1998 dal direttore generale del personale, dottor Antonello Colosimo che pone in capo al ministero un'attività, che è propria dell'autorità, e che crea sconcerto per gli operatori del settore. (5-04767)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la rivista mensile di bordo dal titolo *Arrivederci* n. 99 del maggio 1998, edita dall'Alitalia e distribuita sugli aerei di linea, dedica diverse pagine ad un servizio dal duplice titolo « L'Italia che cambia » e « Sta spuntando la "stella" del Sud » di certo Gian Carlo Mazzini;

l'articolo muove dalla considerazione della presa di coscienza, da parte del Paese, della spiccata vocazione turistica della propria area meridionale ed individua alcuni esempi che attesterebbero le novità imprenditoriali provenienti dalla classe imprenditoriale ed artigianale: San Giovanni Rotondo, la parte della Sicilia antistante le Isole Egadi e quella prossima all'Etna, Bari e, finalmente, Napoli;

per quanto riguarda quest'ultima città l'articolo in questione recita testualmente: « Che dire dell'abilità di chi ha saputo trasformare una città nel caos in una perla dell'arte ed è stato capace di attirare una quantità di turisti in una realtà che tutti sfuggivano? È stato bravo, non c'è che dire. Perché Napoli, bella lo era, da sempre. Quello che si doveva trasformare era lo spirito, l'*animus* di una popolazione condannata ad accontentarsi, a vivere di espedienti, in una parola, ad arrangiarsi. C'è riuscito l'attuale sindaco, amato dai suoi concittadini e popolare ormai in tutto il Paese. Ha convinto i cittadini che anche Napoli avrebbe potuto trasformarsi in una città aperta al turismo, al visitatore, alla gente. I napoletani lo hanno seguito, gli hanno creduto, gli hanno dato fiducia. Mostre, esposizioni, concerti, iniziative culturali hanno fatto triplicare il numero dei visitatori e più che raddoppiare i pernottamenti »;

appare letteralmente rivoltante il tono agiografico utilizzato dal signor Mazzini nel dipingere le « gesta » del sindaco Bassolino, mentre appare incredibile il fatto che non venga ricordato che il sindaco è così amato da dover fare i conti con i disoccupati della sua città, che aumen-

tano come il numero dei turisti, che aumentano fatalmente le truppe della camorra, truppe che scorrazzano sempre più liberamente lungo la città e non certo per visitare i musei o assistere i concerti;

fermo restando il fatto che, nell'esercizio della professione giornalistica, ciascuno è libero di servire il padrone come meglio crede, appare evidente l'inopportunità di una sfacciata propaganda politica *ad personam* come quella di cui sopra su un

periodico della compagnia aerea nazionale, finanziata con i soldi dei contribuenti —:

quale giudizio esprima circa quanto esposto, e quali iniziative intenda assumere affinché l'Alitalia abbia la piena e rigorosa consapevolezza di non poter utilizzare risorse pubbliche per la propaganda di una fazione politica, oltre tutto con toni servili che umiliano non soltanto chi li usa ma persino il soggetto a cui sono « fantozzianamente » rivolti. (5-04768)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

ROTUNDO e ABATERUSSO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il signor Spano Rossano, nato a Galipoli il 17 luglio 1966, dal settembre del 1997 ha messo su ed avviato un'attività artigiana avente ad oggetto la lavorazione di filati di lana per conto terzi, attività esercitata nel Comune di Taviano (Lecce);

detta attività dopo appena pochi mesi si è rivelata in sintonia con le esigenze di mercato tanto da poter assumer ben sette dipendenti con i quali provvede alla lavorazione, alla produzione ed alla vendita del prodotto finito;

visti i risultati positivi dell'attività il giovane ha proposto domanda di dispensa dal servizio militare, domanda che è stata respinta « per essere stata presentata fuori termine » (il direttore generale del Ministero della difesa comunicava la « irricevibilità » dell'istanza prodotta dal giovane Spano in data 5 marzo 1998 intesa ad ottenere la dispensa di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269) —:

quali iniziative e quali provvedimenti il Ministro intenda assumere per scongiurare gli effetti della reiezione della domanda e per evitare la perdita degli investimenti sin qui effettuati e la perdita dei posti di lavoro. (4-18532)

VENDOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'indagine della Commissione parlamentare antimafia sul cosiddetto « caso Messina », conclusasi con una relazione

votata all'unanimità, ha determinato la decapitazione dei principali vertici istituzionali della città;

la denuncia su quel « grumo di interessi » che a Messina lega ambienti accademici ad ambienti criminali, nell'inerzia colpevole dell'autorità giudiziaria, sta trovando una clamorosa quanto drammatica conferma nelle inchieste e negli arresti eccellenti degli ultimi giorni;

il procuratore capo della Repubblica di Messina, dottor Antonino Zumbo, travolto dallo scandalo della disinvoltata gestione delle inchieste nella sua procura, onde evitare provvedimenti sanzionatori a suo carico, ha chiesto il trasferimento presso la Corte di Cassazione;

non è certo il primo caso di magistrati « chiacchierati » che, o prevenendo provvedimenti disciplinari o in conseguenza di essi, chiedono e ottengono il trasferimento presso la Suprema Corte;

quanti siano i magistrati che, sfiorati da vicende oscure o da scandali, oggi prestino servizio presso la Corte di Cassazione;

quale collocazione funzionale i suddetti magistrati « chiacchierati » abbiano trovato nella Suprema Corte;

quali iniziative di competenza ritenga di porre in essere per evitare che queste vicende e questi trasferimenti ledano l'immagine della Corte di Cassazione che, per gli alti compiti istituzionali che è chiamata a svolgere, dovrebbe essere ed apparire luogo di suprema trasparenza ed obiettività;

quali iniziative concrete si intendano adottare perché il dottor Antonino Zumbo, sia sanzionato per la inquietante gestione della procura della Repubblica di Messina. (4-18533)

VENDOLA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'11 agosto 1997, nel corso di un agguato di stampo mafioso, il signor Alecci

Giovanni veniva assassinato, mentre percorreva in macchina una strada secondaria tra i comuni di Sant'Agata e Samo, nella Locride;

il signor Alecci era incensurato, non aveva mai avuto problemi con la giustizia, non è mai risultato essere in contatto con ambienti della malavita organizzata;

il signor Alecci lavorava, con mansioni di capo operaio, in un cantiere gestito in una sua proprietà, per conto dell'Azienda forestale regionale;

il signor Alecci avrebbe nel giro di pochi mesi raggiunto l'età pensionabile, e più volte andava manifestando a congiunti e conoscenti l'intenzione di chiudere il vivaio in quanto persone poco raccomandabili si mostravano interessate a sostituirlo;

nell'agosto del 1996, nella stessa proprietà, erano stati bruciati migliaia di pali di proprietà della Forestale e tagliate diverse piante di arance e bergamotti, e questi episodi di violenza e di intimidazione erano stati regolarmente denunciati dal signor Alecci ai Carabinieri del posto;

dopo l'omicidio del signor Alecci, nessun dirigente della Forestazione si metteva in contatto con la famiglia della vittima, né per esprime cordoglio, né per disporre il prelevamento delle migliaia di piantine che si trovavano nella proprietà della vittima, pur avendo la famiglia inviato nei termini previsti l'avviso per la chiusura del vivaio;

la famiglia della vittima ha offerto piena collaborazione alle autorità inquirenti, dando prova di un comportamento certamente non frequente in un territorio fortemente segnato dall'omertà;

ma la famiglia ha più volte denunciato, anche nel corso di una puntata della trasmissione televisiva « Moby Dick », le incredibili negligenze che hanno caratterizzato il lavoro degli inquirenti;

in particolare ha denunciato la scarsissima attenzione posta all'analisi del luogo del delitto e del territorio circostante, tanto che a distanza di 20 giorni dal fatto di sangue un nipote di 10 anni della

vittima ritrovava, a 100 metri dal punto esatto dell'esecuzione, due cartucce scari-che;

inoltre, dopo l'omicidio non è stato predisposto alcun sopralluogo sul posto di lavoro, ovvero nella proprietà in cui insisteva il succitato vivaio; e due giorni dopo l'omicidio, gli operai della Forestazione che lavoravano nel vivaio trovavano la porta di una casa-deposito adiacente al medesimo vivaio forzata e con le chiare impronte di grossi scarponi: quando i Carabinieri sono finalmente giunti sul posto, dopo molteplici sollecitazioni della famiglia della vittima, hanno riferito che ormai era troppo tardi per poter prelevare le impronte utili per accertare l'identità di chi aveva tentato di introdursi nell'abitacolo;

non veniva effettuata la perizia balistica sulla autovettura della vittima, che pure presentava diversi fori di proiettili; e il rinvio a data da destinarsi della perizia veniva motivato dai locali Carabinieri con l'assenza sul posto di un tecnico; in futuro, dinanzi a nuovi delitti, probabilmente si sarebbero determinate le condizioni di una trasferta da Roma di qualche perito balistico;

nel mese di dicembre 1997, il magistrato della Procura di Locri che indaga sull'omicidio, dottoressa Goffredo, organizzava un interrogatorio a sorpresa dei parenti stretti della vittima;

gli interrogatori si svolgevano con modalità tali da suscitare il più vivo stupore e lo sdegno delle due figlie e della moglie della vittima, poiché tali attività investigative premevano con una certa brutalità su soggetti non solo colpiti dal delitto del congiunto, ma altresì soggetti assolutamente disponibili ad una piena e leale collaborazione con le forze di polizia; infatti le due figlie e la moglie della vittima lamentano di essere state convocate con un pretesto presso gli uffici della dottoressa Goffredo, di essere state subito poste in stanze separate, e di aver subito interrogatori lunghissimi, estenuanti e dai toni minacciosi;

dall'interrogatorio, le due figlie e la moglie della vittima desumevano che al

giudice non erano stati riferiti molti particolari pure puntualmente raccontati ai Carabinieri;

questi episodi vanno letti in relazione alle molte ombre che pesano su una azienda, la forestale della Calabria, ritenuta un luogo a rischio di infiltrazione mafiosa -;

quali valutazioni si diano dell'intera vicenda;

quali accertamenti o attività ispettive si intenda predisporre su quanto riferito dall'interrogante, in particolare sull'operato dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia giudiziaria;

quali provvedimenti concreti si intenda porre in essere per far luce sulle eventuali infiltrazioni mafiose nella Azienda Forestale regionale della Calabria.
(4-18534)

DELMASTRO DELLE VEDOVE e FINO.
- Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:

fra le purtroppo numerosissime questioni di natura tributaria controverse, un posto di assoluto rilievo è assunto dalla interpretazione e dalla applicazione dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

sul punto la commissione tributaria centrale con la sentenza 27 ottobre 1994 n. 3513 aveva sancito l'illegittimità della iscrizione a ruolo delle maggiori imposte liquidate in esito al controllo formale della dichiarazione dei redditi, sicché la conseguente e successiva cartella esattoriale non poteva che essere travolta dalla stessa illegittimità;

la Suprema Corte di Cassazione, Sezione I, aveva confermato con grande autorevolezza tale orientamento con la sentenza 29 luglio 1997 n. 7088;

la conseguenza di tali pronunce non poteva che essere l'annullamento della cartella di pagamento riportante i tributi iscritti a ruolo ex-articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica

n. 600/1973 dopo il decorso del termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi;

l'articolo 28 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (collegato alla finanziaria 1998) ha tentato di chiarire, attraverso lo strumento dell'interpretazione autentica, la questione;

il citato articolo 28 testualmente recita: « Il primo comma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'articolo 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza;

il Governo ha in tal modo ritenuto di « salvare » lo strumento di esazione dei tributi iscritti a ruolo tardivamente;

è peraltro intervenuta una interessante pronuncia della commissione tributaria provinciale di Brindisi, sezione I, 26 febbraio 1998, n. 77, che ha riesaminato la questione proprio alla luce dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, pervenendo a conclusioni assolutamente diverse rispetto a quelle che il Governo si è proposto con la precitata interpretazione autentica dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973;

la detta decisione si fonda su una giurisprudenza pacifica e consolidata che afferma il principio secondo cui l'inutile decorso dei termini processuali di natura ordinatoria produce gli stessi effetti preclusi di quelli perentori (cfr. Cassazione civile 26 novembre 1992 n. 12640; Cassazione civile 25 luglio 1992 n. 8976; Cassazione civile 23 febbraio 1985 c. 1633);

il ricordato principio giurisprudenziale prevede che « la natura ordinatoria del termine assegnato alle parti dal giudice (nella specie, per la nomina di un consulente tecnico di parte, ex-articolo 201 del codice di procedura civile non comporta che la sua inosservanza sia priva di effetti

giuridici, atteso che il rimedio per ovviare alla scadenza del termine è quello della proroga prima del verificarsi di essa, ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura penale. Pertanto il decorso del termine ordinatorio senza la previa presentazione di un'istanza di proroga ha gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio e impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività » (cfr. Cassazione civile, sezione I, 25 luglio 1992 n. 8976);

la commissione tributaria provinciale di Brindisi, con la sentenza 26 febbraio 1998 n. 77, ha in buona sostanza affrontato il tema, peraltro non nuovo alla giurisprudenza, della differenza fra termini ordinatori e termini perentori, ribadendo che la differenza non consiste nella mancanza di decadenza, che invece è conseguenza eguale in caso di inosservanza di entrambi, rilevando invece che mentre i termini ordinatori possono essere prorogati, anche d'ufficio, prima della scadenza, come previsto dall'articolo 154 del codice di procedura civile, i termini perentori non possono essere né abbreviati né prorogati, ancorché vi sia l'accordo delle parti, come previsto dall'articolo 153 del codice di procedura civile;

tale considerazione comporta la conseguenza che l'intervento legislativo di interpretazione autentica dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 non è idoneo ad eludere gli effetti di cui alla pronuncia 29 luglio 1997 n. 7008 della I sezione della Suprema Corte di Cassazione che — lo si ripete — ribadisce l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo delle maggiori imposte liquidate a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi e, dunque, la conseguente illegittimità della relativa cartella esattoriale;

non è neppure possibile, sul punto, immaginare proroghe del termine definito ordinatorio atteso che, come ben motiva la sentenza 7008/1997 della Corte di Cassazione, « le attività accertative (e di conseguente rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti) sono dalla legge vincolate al ri-

spetto di rigorosi termini di decadenza, la cui esistenza è da considerare pertanto connaturata al loro svolgimento, a tutela del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione, oltre che degli interessi dei contribuenti »;

il legislatore stesso, infatti, con lo strumento dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1979, ha deciso di mantenere inalterato il termine annuale per la liquidazione delle imposte dovute ex-articolo 36-bis, manifestando una precisa ed esplicita volontà, sistematicamente confermata dall'articolo 2 dello stesso decreto che elevava di cinque volte il termine per l'iscrizione a ruolo delle somme liquidate in base alle dichiarazioni dei redditi;

appare evidente, pertanto, che l'interpretazione autentica introdotta dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 non consente di ritenere risolta la *vexata quaestio*, che anzi, con la citata interessante pronuncia della commissione tributaria provinciale di Brindisi, sembra aver ripreso un orientamento favorevole al contribuente e contrario agli uffici finanziari;

appare peraltro ancor più evidente il tentativo, piuttosto goffo, di introdurre forzature giuridiche pur di non affrontare il vero problema, che resta quello della impossibilità, per gli uffici finanziari, di affrontare l'enorme mole di lavoro con gli organici di cui dispongono, con ciò tentando di spostare l'asse del problema con correttivi di natura legislativa destinati a frantumarsi contro i principi generali dell'ordinamento giuridico —:

se gli uffici legislativi del ministero, al momento di redigere il testo della interpretazione autentica contenuta nell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, abbiano preso compiutamente in esame la dottrina e la giurisprudenza relativa alla differenza fra termini ordinatori e perentori;

quali valutazioni il ministero delle finanze formuli circa la sentenza 26 febbraio 1998 n. 77 della commissione tribu-

taria centrale e della Suprema Corte di Cassazione e se non si ritenga di dover rivedere, anche attraverso iniziative di tipo normativo, la questione alla luce del sacrosanto ed intangibile diritto del contribuente, implicitamente riconosciuto dalla *ratio* dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 506 del 1979, di evitare, attraverso il riconoscimento per gli uffici finanziari di un termine breve, l'aggravio di ulteriori interessi. (4-18535)

ROSSETTO. - *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* - Per sapere - premesso che:

il giorno 26 maggio 1998, è stato siglato per il 1998 l'accordo per il progetto di interesse culturale nazionale « Buona lettura », concernente il prolungamento degli orari di apertura delle biblioteche pubbliche statali, limitatamente al servizio di consultazione e lettura;

il progetto è stato suddiviso in due articolazioni: a) Sottoprogetto n. 1: Apertura straordinaria sabato pomeriggio per un periodo aggiuntivo di tre ore; Sottoprogetto n. 2: Prolungamento dell'orario di apertura serale per un periodo aggiuntivo di tre ore, per un giorno alla settimana, dalle 19.00/19.30 alle 22.00/22.30;

il periodo di realizzazione del progetto va dal 12 giugno al 15 dicembre 1998;

per il Sottoprogetto n. 1 sono previste 20 aperture di sabato pomeriggio e sono interessati 35 Istituti più il Complesso dei Dioscuri, per una spesa complessiva che ammonta a lire 931.080.000;

per il Sottoprogetto n. 2 sono previste 20 aperture annue serali e sono interessati 15 Istituti più il Complesso dei Dioscuri, per una spesa complessiva che ammonta a lire 562.440.000;

l'importo totale del progetto ammonta a lire 1.498.720.000;

come si legge nella descrizione del progetto « Buona lettura », allegato all'Accordo, scopo dell'iniziativa è quella di « migliorare ed incrementare i servizi al pub-

blico erogati dalle biblioteche, garantendo all'utenza maggiori possibilità di accesso alle stesse, allo studio, ai servizi erogabili »;

il progetto non prevede il servizio di distribuzione e pertanto, nell'orario prolungato, non è consentito fornire i volumi ai lettori -:

quale sia stata l'affluenza dei lettori durante le aperture pomeridiane e serali previste dal progetto « Buona lettura » e, nel caso si sia rivelata scarsa, se non ritenga di sospendere l'iniziativa, in quanto i risultati non giustificerebbero i costi;

se non ritenga che nel settore dei beni culturali esistano ben altri interventi prioritari ai quali destinare le risorse pubbliche disponibili. (4-18536)

ROSSETTO. - *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* - Per sapere - premesso che:

la legge 4 novembre 1965 n. 1213 e successive modificazioni, disciplina l'intervento dello Stato in favore della cinematografia nazionale.

la legge subordina il giudizio di validità dei film di « interesse culturale nazionale » al possesso di adeguati requisiti di idoneità tecnica nonché di « significative » e « rilevanti » qualità artistiche e culturali o spettacolari;

per i film riconosciuti di « interesse culturale nazionale » dalla Commissione consultiva per il cinema è previsto un finanziamento pari al 90 per cento del costo del film assistito, per il 70 o per il 90 per cento dal fondo di garanzia statale;

l'articolo 56 della legge 1213/1965 stabilisce che « tutti i provvedimenti relativi alle provvidenze anche creditizie previste » dalla legge stessa debbano essere resi pubblici. Nonostante ciò, fino ad oggi, tutte le delibere approvate dalla Commissione consultiva incaricata di valutare i requisiti di accesso al credito cinematografico non sono state rese note;

la legge n. 241/1990, stabilisce che « ogni provvedimento amministrativo (...),

deve essere motivato (...)... La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria »;

il Garante per la protezione dei dati personali, interpellato in ordine al rifiuto che il dipartimento dello Spettacolo ha opposto alle ripetute richieste di poter accedere alle delibere relative alle erogazioni dei finanziamenti e di poterne conoscere le motivazioni, ha risposto che « la legge n. 675 del 1996 non reca alcun principio che possa comportare una diminuzione del livello di trasparenza amministrativa, in quanto non pone ostacoli all'eventuale inclusione nella risposta alle interrogazioni o alle interpellanze delle pertinenti informazioni di carattere personale »;

il giorno 11 giugno 1998, il Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali, Alberto La Volpe, rispondendo in aula all'interpellanza urgente n. 2-01170 sugli interventi statali a favore della cinematografia nazionale, in merito al diritto di accesso ai documenti del dipartimento dello Spettacolo, ha testualmente affermato che « il Governo è su un punto d'accordo con gli onorevoli interpellanti: nel caso in cui il parlamentare si rivolge al Governo con gli strumenti tipici del sindacato ispettivo attiva un rapporto istituzionale con il Governo, che comporta per quest'ultimo la esplicitazione in sede parlamentare delle notizie e dei propri intendimenti. È una delicata questione, che mi sembra sia alla base del rapporto fra Parlamento e Governo »;

nella riunione del 22 giugno 1998, la Commissione consultiva per il cinema ha riconosciuto « di interesse culturale nazionale » le seguenti opere filmiche: Tè con Mussolini, Franco Zeffirelli, Interesse culturale nazionale; Detective per caso, Paola Vanna, Interesse culturale nazionale, Prime luci dell'alba, Lucio Gaudino, Interesse culturale nazionale -:

quali siano le motivazioni artistiche e culturali che hanno indotto a ritenere le

suddette opere filmiche di « interesse culturale nazionale » e dunque meritevoli del finanziamento garantito dallo Stato;

quali proposte siano state respinte e per quali ragioni. (4-18537)

LUCCHESI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni.* — Per sapere:

se non ritengano opportuno che venga eliminato il canone bimestrale nelle bollette telefoniche, cosicché gli utenti paghino soltanto in base agli scatti telefonici effettuati;

se il Governo non rienga di adoperarsi affinché sia eliminata, inoltre, la vergogna del canone maggiorato sul telefono delle seconde case, cosa che non ha riscontro in nessun Paese del mondo;

se e quando ritenga il Governo che debba essere messo ordine nel settore delle telecomunicazioni, eliminando tutti quei pesi a carico dei cittadini che appaiono assurdi, immorali, ingiustificabili. (4-18538)

LUCCHESI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se intendano intervenire per eliminare lo sconco della maggiorazione del prezzo sui consumi elettrici per le seconde case e su chi detiene contatori superiori a 3 kW;

se ci si renda conto che si tratta di una vera sopraffazione illegale ed illegittima, che viene operata ai danni dei cittadini e che non trova riscontro in nessun Paese del mondo;

se e come il Governo intenda intervenire per bloccare la scientifica occupazione dell'Enel che viene portata avanti in modo selvaggio da un partito dell'attuale maggioranza di sinistra. (4-18539)

PEZZOLI e CONTENUTO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la Banca d'Italia, con proprie comunicazioni nn. 274148 e 302005, rispettivamente del 17 novembre e 23 dicembre 1997, ha sostanzialmente imposto agli enti creditizi operanti in Italia di chiudere ogni rapporto con le cosiddette « Casse peota », cioè con quegli organismi di carattere spontaneo, costituiti tra una moltitudine di piccoli e medi risparmiatori, per la gestione comune di un libretto di deposito sul quale vengono convogliate risorse appartenenti a più soggetti, in vista di un miglior trattamento nelle condizioni di tasso e di tenuta conto applicate dagli istituti di credito;

detti organismi costituiscono un fenomeno prettamente veneto e friulano e comprendono, secondo accreditate stime, oltre duecentomila soggetti e un patrimonio collettivo di svariate decine di miliardi;

si tratta di una componente tradizionale di cooperativismo sociale, anche con notevoli funzioni di mutuo soccorso, capace di sopperire in molti casi sia alle difficoltà incontrate dalle famiglie per accedere al credito ordinario, sia al pericolo connesso rappresentato dall'usura;

il provvedimento della Banca d'Italia, per l'evidente incapacità di recepire le motivazioni storiche e sociali di sostanza che sono alla base dell'aggregazionismo delle « Casse peota », rischia di risolversi nel mettere fuorilegge migliaia di cittadini senza per questo impedire che le « Casse » continuino ad esistere in clandestinità o che ne vengano istituite di nuove; nella pratica, ciò che si vuole evitare con il suddetto provvedimento, ossia il reiterarsi di insolvenze da parte di amministratori delle « Casse », verrà unicamente amplificato dalla circostanza dell'illegalità;

meglio sarebbe un riconoscimento esplicito nonché l'attribuzione di un'autonomia dignità giuridica a tali enti, con la previsione di un giusto controllo contabile del loro operato, magari mediante l'inter-

vento degli uffici dello stesso ente creditizio dove la singola « Cassa peota » decida di appoggiare la propria operatività; ciò al fine di ridurre le spese di monitoraggio a un livello accettabile per soggetti che si propongono solo finalità di risparmio —:

se vi sia in programma un urgente intervento legislativo appropriato e quali ne siano i contenuti. (4-18540)

MORSELLI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

oltre 33mila ex prigionieri di guerra italiani negli Stati Uniti, che accettarono di lavorare volontariamente per la causa alleata, attendono da quasi cinquant'anni che il ministero del tesoro italiano versi loro quanto dovuto per il lavoro svolto per l'esercito statunitense;

in conformità ad un accordo siglato tra Stati Uniti e Italia il 14 gennaio 1949, l'ambasciatore americano James Dunn consegnò all'allora ministro del tesoro Giuseppe Pella un assegno di 26 milioni di dollari per saldare la somma per il lavoro svolto dai « Prisoner of war » negli Stati Uniti;

risulta che il governo americano versava alla fine del mese un terzo della paga, mentre due terzi erano depositati in un fondo con la promessa di un saldo al rientro in Italia dei volontari;

gli Stati Uniti mantennero la promessa consegnando il denaro al ministero del tesoro, ma da allora la somma è scomparsa e i reduci non hanno avuto alcun saldo;

la somma dovuta dal tesoro ai « prigionieri » e ai loro eredi dovrebbe ammontare, ad oggi, intorno ai 400 miliardi di lire;

inoltre, sembra che anche tutta la documentazione relativa ai volontari sia stata smarrita. Secondo ricerche svolte da un ex combattente, risulta che tutte le pratiche furono consegnate, insieme al denaro, al ministero del tesoro, il quale di

concerto invece rispose che probabilmente la documentazione è andata irrimediabilmente danneggiata a causa dell'umidità ed oggi non è più reperibile e quindi neanche consultabile;

quanto sopra esposto è stato puntualmente denunciato da *il Resto del Carlino* -:

se sia al corrente di quanto sopra esposto e quale sia la sua opinione in merito;

se non intenda far luce su questa incresciosa vicenda ai danni di nostri connazionali che hanno combattuto con i nostri alleati americani, senza avere alcun compenso economico, per altro dovuto, dopo cinquant'anni d'attesa, tramite accordo tra i due Stati;

se non ritenga necessario fare chiarezza sulla scomparsa non solo del denaro dato dagli americani al ministero del tesoro, ma anche della documentazione relativa ai volontari;

se non ritenga giusto e doveroso rimediare a questa gravissima mancanza che offende da un lato chi ha combattuto per la nostra patria e chi purtroppo ha perso la vita per l'Italia, dall'altro gli Stati Uniti, avendo l'Italia disatteso colposamente un accordo internazionale. (4-18541)

MATTARELLA. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

il 20 giugno 1998 a Palermo si è svolta una conferenza stampa di comitati spontanei cittadini che si sono costituiti perché venga bloccata una delibera dell'Azienda ospedaliera n. 6 della Sicilia, con la quale si intenderebbe trasferire dell'ospedale Casa del Sole all'azienda ospedaliera Guadagna l'assistenza ai pazienti affetti da HIV, attualmente assistiti presso la Casa del Sole in numero di circa mille;

il provvedimento in questione in realtà comporta la disarticolazione della divisione di malattie infettive esistente presso il presidio ospedaliero Casa del Sole, in cui opera dal 1981;

da tredici anni quella divisione si occupa di malati affetti da HIV;

la delibera in questione comporta che a partire dal primo di luglio 1998 si interrompa l'attività, a fronte di un impossibile trasferimento tempestivo presso l'altro ospedale;

la struttura esistente è l'unica che, in maniera efficiente, svolge il trattamento delle infezioni e in particolare di quelle HIV;

ne risulterebbe la cancellazione dell'assistenza in atto operata, senza alcuna comprensibile ragione che sorregga la decisione adottata -:

se non ritenga di accertare quanto esposto, a tutela delle esigenze della salute messa a rischio e seriamente quali iniziative di competenza si intendano assumere presso la regione per evitare che la vicenda abbia un esito così grave e dalle conseguenze imprevedibili. (4-18542)

BERSELLI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

l'avvocato Salvatore Scatà di Bologna, già difensore di fiducia di Matteo Torre, collaboratore di giustizia, ha avuto numerosi contatti telefonici ed epistolari con il servizio centrale di protezione di Roma presso la Criminalpol in via Paolo Didono n. 149, onde ottenere il rimborso di parcelle per prestazioni professionali svolte a favore del predetto suo assistito e ciò dal mese di novembre 1997;

essendogli stato risposto che le sue prestazioni non erano a loro carico, nello scorso mese di maggio l'avvocato Scatà ha citato davanti al giudice di pace di Bologna il Ministro dell'interno affinché fosse disposta la convocazione delle parti per procedere alla conciliazione non contenziosa della controversia;

per l'avvocatura dello Stato è comparsa la dottoressa Alberta Lippi Bruni e per la prefettura di Bologna un funzionario ma non si è addivenuti ad alcuna

conclusione e l'avvocato Salvatore Scatà è sempre in attesa di ricevere gli onorari spettantigli;

i vari avvocati che hanno prestato assistenza legale ai « pentiti » hanno avuto molta difficoltà a trattare con il Servizio centrale di protezione e molti di essi non accetteranno più di assistere collaboratori di giustizia -;

quale sia il pensiero del Ministro interrogato in merito a quanto sopra e per quali ragioni l'avvocato Salvatore Scatà non avrebbe diritto a ricevere il pagamento delle sue prestazioni professionali.

(4-18543)

BERSELLI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

i coniugi Enrico Bagnasco e Mara Bernardi adirono la commissione tributaria provinciale di Bologna, sezione IV, sostenendo che il loro reddito non era assoggettabile ad Ilor;

in data 26 gennaio 1998 la predetta commissione accoglieva il ricorso ed ordinava il rimborso di quanto eventualmente corrisposto in più dai due ricorrenti;

il ricorso era relativo al solo anno 1986 e prevedeva il rimborso della somma di lire 2.427.260;

il difensore dei ricorrenti notificava quindi in data 4 aprile 1998 al IV ufficio regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna copia autentica della predetta pronuncia;

decorsi i previsti sessanta giorni il difensore ha preso contatto con l'ufficio regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna in Via Larga 35 Bologna, ma i vari funzionari si sono ripetutamente palleggiati la responsabilità non provvedendo a quanto dovuto e rifiutandosi di fornire le notizie richieste -;

quali sia il suo pensiero in merito a quanto sopra e quanto tempo ancora i signori Enrico Bagnasco e Maria Bernardi debbano attendere quanto di loro spettanza.

(4-18544)

CARLI. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere - premesso che:

la direzione generale ufficiali esercito con i decreti ministeriali nn. 922 e 923, in data 26 giugno 1993 ha disposto nei confronti di un considerevole numero di ufficiali del ruolo speciale unico, già destinatari della promozione al grado di maggiore (ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224), la modifica dell'anzianità di grado ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404;

il citato articolo 11 della legge n. 404 del 1990 stabilisce che i beneficiari debbano essere solo ed esclusivamente tutti gli ufficiali del servizio permanente scavalcati in ruolo che, qualora anch'essi non destinatari dell'articolo 24, comma 4, usufruiscano di un recupero massimo di due anni all'atto della promozione, dopo la normale permanenza nel grado prevista dall'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224 (9 anni per i capitani, 4 anni per i maggiori);

contrariamente a quanto sopra esposto, i predetti decreti ministeriali nn. 922 e 923 risultano essere stati redatti nei confronti di ufficiali già destinatari della promozione ai sensi dell'articolo 24 che, in poco più di un anno, conseguiranno ben due promozioni, mentre la normativa attualmente in vigore prevede che le stesse avvengano in un arco di tempo pari a 13 anni di servizio;

il predetto articolo 11 va inoltre applicato all'atto della promozione, mentre la direzione generale ufficiali esercito lo ha applicato nei confronti di ufficiali che erano già stati promossi al grado di maggiore con decreto ministeriale 13 novembre 1992, sollevando dubbi sulle ragioni per le quali l'articolo 11 non sia stato applicato in tale data ma circa sette mesi dopo, in coincidenza dell'emanazione del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, che prevede il controllo di legittimità, in via successiva da parte dell'organo di controllo;

la Corte dei conti, sezione di controllo, collegio III, nell'adunanza del 5 lu-

glio 1996, con deliberazione n. 140 ha ritenuto non conformi a legge i provvedimenti aventi ad oggetto l'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 11 della legge n. 404 del 1990, emessi a favore di ufficiali che avevano scavalcato in ruolo i colleghi più anziani, in quanto già destinatari dell'articolo 24 della legge n. 224;

il Consiglio di Stato nell'adunanza della terza sezione del 28 ottobre 1997, parere n. 1407/97, oggetto ministero della difesa (quesiti in ordine alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 244, e di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404) ha espresso, in merito al quesito « se il beneficio dell'articolo 24 della legge n. 224 del 1986, comma 4, possa essere concesso in cumulo con quello dell'articolo 11 della legge n. 404 del 1990 », parere negativo con la seguente motivazione: « il primo beneficio (ex articolo 24, comma 4, della legge n. 224 del 1986) risulta volto a tutelare gli ufficiali in servizio permanente effettivo nei confronti degli ufficiali del ruolo ad esaurimento, mentre il secondo (ex articolo 11 della legge n. 404 del 1990) risulta ancora volto a tutelare gli stessi ufficiali in servizio permanente effettivo nei confronti di altri ufficiali in servizio permanente effettivo » -:

se, allo scopo di sanare le turbative che si sono create a seguito di scavalcamenti nel ruolo speciale unico per i doppi benefici concessi dalla direzione generale ufficiali esercito ad alcuni ufficiali provenienti dal complemento, non ritenga necessario ripristinare l'ordine gerarchico secondo l'immissione in ruolo a seguito di concorso, per titoli ed esami, effettuato in un determinato spazio temporale, consentendo a ciascun interessato di ricollocarsi nella stessa posizione ricoperta in ruolo all'atto dell'immissione nello stesso, sanando così il contenzioso determinatosi tra l'amministrazione e numerosi ricorrenti ed eliminando i continui ricorsi ai tribunali amministrativi. (4-18545)

FLORESTA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nel corso della conferenza di servizio indetta dall'assessore regionale al turismo, tenutasi in Catania il 15 giugno 1998, al fine di verificare il rapporto costi-benefici di finanziamenti POP destinati ad infrastrutture diportistiche all'interno dello scalo mercantile di Catania, il presidente dell'autorità portuale signor Cosimo Indaco affermava di promesse formali rilasciategli dal Ministro dei trasporti e della navigazione in ordine ad un finanziamento di cento miliardi, quale integrazione finanziaria dello Stato per il completamento di dette infrastrutture -:

se corrisponda a verità tale promessa formale;

se abbia il Ministro individuato le opere di tali infrastrutture nei piani triennali predisposti dall'autorità portuale di Catania, a norma dell'articolo 5 comma 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. (4-18546)

SAIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con interrogazione presentata nel maggio 1996 era stata evidenziata la difficoltà che avrebbe causato la chiusura di numerosi tribunali cosiddetti « minori »;

nel gennaio 1997 il Ministro Flick rispondeva « ... Con l'importante riforma sul giudice unico si vuole conseguire l'unificazione funzionale degli uffici (procura circondariale e procura della Repubblica, pretura e tribunale) senza toccare il loro insediamento territoriale e strutturale e quindi senza determinare alcun apprezzabile mutamento dell'attuale geografia giudiziaria... »;

la riforma è stata fatta, eppure in questi giorni si torna a parlare di chiusura di tribunali cosiddetti « minori » tra cui, in Abruzzo, quelli di Vasto e Lanciano (Chieti) e di Sulmona e Avezzano (L'Aquila);

se ciò fosse vero e se detto piano venisse messo in atto, si infliggerebbe un duro colpo al sistema giudiziario nella regione Abruzzo, in quanto, come è noto, intere vaste aree della suddetta regione si verrebbero a trovare prive di uffici giudiziari. Ciò sarebbe particolarmente dannoso se si tiene conto dell'importante ruolo che i suddetti tribunali svolgono e del fatto che solo in questi tribunali si riesce in qualche modo a rispondere alle esigenze di giustizia civile e penale delle popolazioni di quelle zone, anche perché, se non vi fossero questi tribunali si avrebbe un maggior ingorgo dei tribunali di Chieti, Pescara e L'Aquila, che già oggi non riescono a smaltire in modo tempestivo ed adeguato l'enorme carico di cause che dovrebbero svolgere e portare a sentenza;

l'Abruzzo si trova collocato tra il sud e il nord del Paese, per cui quotidianamente è sottoposto a rischio di invasione da parte della malavita organizzata e delle associazioni mafiose, che già oggi tentano, attraverso l'Abruzzo, di estendere le loro azioni criminose all'Italia centrale e settentrionale. In tale ottica va letta l'importanza dei tribunali di Lanciano e Vasto che devono contrastare l'invasione della malavita organizzata della Puglia e di parte della Campania, e dei tribunali di Sulmona e Avezzano, che debbono svolgere un ruolo di lotta alle infiltrazioni malavitose che provengono, rispettivamente, dalla Campania e dal Lazio, e più in particolare dalle aree metropolitane del napoletano, del casertano e di Roma;

sul piano generale, la riforma del diritto e della giustizia, non può prescindere dalle necessità di potenziare e non di smantellare, le sedi giudiziarie, e, segnatamente, i tribunali cosiddetti « minori » che sono quelli che, forse, con maggiore tempestività ed efficienza adempiono alla loro delicata funzione —:

se risponda al vero che sia in atto un piano di ristrutturazione degli uffici giudiziari che prevede la soppressione di molti tribunali minori;

se non ritenga necessario, per le motivazioni espresse in premessa, mantenere

in vita ed anzi potenziare i tribunali abruzzesi di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona in modo da poter meglio combattere la malavita organizzata, da poter rispondere alle esigenze di giustizia dei cittadini e decongestionare i tribunali di Chieti, L'Aquila e Pescara. (4-18547)

BOCCIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 326 del 16 luglio 1984, i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali, che non avevano diritto, venivano immessi nei ruoli;

successivamente, secondo il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e l'articolo 8-bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426, le graduatorie provinciali furono soppresse e trasformate in graduatorie nazionali;

i docenti inseriti nelle graduatorie nazionali, in possesso dei requisiti previsti dalle suddette leggi, venivano a godere automaticamente della retrodatazione giuridica della nomina in ruolo dal 10 settembre 1982, mentre quelli che avevano precedentemente fatto parte delle graduatorie provinciali, per ottenere lo stesso beneficio, avrebbero dovuto produrre domanda al provveditore in tempo utile, secondo la legge 6 ottobre 1988, n. 426, e l'ordinanza ministeriale n. 283 del 12 ottobre 1980, che stabiliva la riapertura dei termini per il riconoscimento del predetto beneficio;

non pochi insegnanti, immessi nei ruoli, ai sensi della legge n. 326 del 16 luglio 1984 nella graduatoria provinciale di Potenza, pur precedendo per anzianità di servizio altri docenti immessi successivamente nel ruolo e avendone ogni diritto, non hanno finora ottenuto la retrodatazione giuridica della nomina in ruolo dal 10 settembre 1982, soltanto perché non hanno prodotto in tempo la domanda al provveditore di Potenza, non avendo avuto la legge 6 ottobre 1988, n. 426, e l'ordinanza ministeriale n. 283 del 12 ottobre 1988 un'adeguata diffusione nelle scuole, dove i docenti già in ruolo operavano;

in altre regioni, taluni docenti, avendo presentato istanza al provveditore oltre i termini previsti dalle leggi e avendo ottenuto risposta negativa, hanno inoltrato ricorso giurisdizionale al Tar;

il Ministro *pro tempore* Mattarella, ad una esplicita richiesta avanzata dallo Snals, circa l'opportunità di riaprire i termini di presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie nazionali, così rispondeva con circolare telegrafica n. 10 del 19 gennaio 1990, inviata a tutti i provveditori agli studi: « Riferimento quesiti pervenuti comunicasi che relativamente docenti aventi titoli, che habent chiesto inclusione nazionali legge n. 426/1988 entro termine 7 agosto 1989 at sensi disposto ordinanza ministeriale n. 241 del 13 luglio 1989 et circolare ministeriale n. 271 del 4 agosto 1989, saranno emanate successivamente disposizioni. Nelle more emanazioni predette disposizioni Ssll vorranno trattene agli atti ufficio domande eventualmente presentate in data successiva at surrichiamato termine del 7 agosto 1989 »;

i provveditori agli studi di Potenza, succedutisi nel tempo, di conseguenza, non hanno assunto e comunicato ai richiedenti alcuna decisione —:

se non ritenga di emanare le necessarie disposizioni come sopra preannunciate per risolvere positivamente questa annosa questione che, purtroppo, vede privare di un beneficio, concesso a tutti, alcuni docenti che non hanno assolutamente avuto informazione del termine di scadenza della domanda. (4-18548)

DE PICCOLI, BASSO e DE BIASIO CALIMANI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il teatro « Eleonora Duse » di Asolo ubicato nel Castello della Regina Cornaro, è un complesso di particolare pregio storico e architettonico e per il suo restauro e riuso negli anni ottanta è stato redatto un apposito progetto;

la Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali del Veneto orientale nel 1989,

in accordo con il comune di Asolo, ha avviato gli interventi di restauro finanziati con i fondi F.I.O.;

a circa dieci anni dall'apertura del cantiere i lavori — soprattutto delle parti dei servizi funzionali al teatro — non sono stati ancora terminati;

a seguito di una serie di modifiche apportate al progetto da parte dei responsabili della Sovrintendenza, si è determinata una lievitazione dei costi che, in mancanza degli ulteriori finanziamenti, ha portato ad una chiusura del cantiere che si protrae da oltre un anno;

una petizione di protesta per il blocco dei lavori, è stata sottoscritta da 400 cittadini in rappresentanza delle diverse componenti sociali della città —:

se il Ministro sia a conoscenza di questa situazione e se non intenda accertare l'esistenza di responsabilità degli uffici preposti per il ritardo che si è accumulato;

quali iniziative intenda assumere per completare i lavori in sospeso al fine di consentire che la città di Asolo abbia il teatro « Eleonora Duse » al più presto agibile e funzionante. (4-18549)

FRAU e MISURACA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 15 maggio 1998 il presidente dell'Anti — Associazione nazionale teleraudio indipendenti — ha presentato un esposto al Ministro di grazia e giustizia ed al procuratore generale della Cassazione, con riferimento a procedimenti avviati dalla Siae (Società italiana autori e editori), contro esercenti radio e televisioni private, costituendosi parte civile; in detti procedimenti è stata chiesta ed ottenuta ripetutamente la condanna per il reato conseguente alla pretesa violazione dell'articolo 1 della legge n. 406 del 1981, legge peraltro abrogata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 685 del 1994;

in tale esposto si sostiene che la Siae avrebbe inventato, oltre al reato ex articolo 1, legge n. 406 del 1981 anche il reato di abusiva radiodiffusione di esecuzioni musicali riprese dai supporti posti in libera vendita;

la Siae si è servita di queste sentenze, per reati non previsti dalla legge, per lucrare notevoli somme dalle radio e televisioni private, imponendo loro anche l'adesione ad un contratto vessatorio da essa unilateralmente predisposto;

l'esposto del presidente dell'Anti trova conferma anche dalla nota di commento alle sentenze della corte d'appello di Trento e della Corte di Cassazione pubblicata da *la Giustizia Penale* (anno 1987, parte seconda, Diritto penale, col 197 segg.) —:

se la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso l'Ufficio della proprietà letteraria, e il Ministro di grazia e giustizia intendano attivarsi e in quali modi per porre fine alle illegittime e vessatorie pretese della Siae — Società italiana autori e editori — nei confronti delle radiotelevisioni private sia nazionali che locali, e cosa si intenda fare perché siano risarciti i danni creati con tali illegittimi comportamenti. (4-18550)

GATTO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

presso il Pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Aversa affluiscono mediamente cento mila pazienti all'anno;

detto ospedale allo stato è privo di reparti di rianimazione e unità coronarica e detti reparti dovrebbero realizzarsi entro tre anni;

per la mancanza dei reparti sopraccitati, i cerebrolesi, gli infartuati e gli ammalati in preda ad imponenti emorragie non possono essere assistiti adeguatamente e vengono trasferiti in altri nosocomi;

durante detti trasferimenti alcuni di questi ammalati sono deceduti;

il livello assistenziale di detto nosocomio, certamente non per colpa o imperizia degli operatori sanitari, ma per la sola carenza di alcuni posti letto di unità coronarica, terapia intensiva e rianimazione, è da terzo mondo;

tale carenza assistenziale ha provocato allarme nella popolazione dell'Agro Aversano, tanto che è sorto un movimento costituito da migliaia di cittadini, tra cui i genitori di ragazzi morti per la mancanza dei reparti sopramenzionati, che ripetutamente e pubblicamente ha denunciato e denuncia l'insufficienza assistenziale dell'ospedale;

le organizzazioni sindacali ed il Consiglio dei sanitari dell'ospedale di Aversa hanno più volte stigmatizzato la gravità della situazione assistenziale dell'ente che espone l'utenza abbisognevole di rianimazione al rischio e pericolo di vita e gli operatori sanitari ad ogni tipo di responsabilità;

nel maggio del 1998, l'assessore regionale alla sanità della Campania, dopo un incontro con le rappresentanze sindacali e con gli operatori sanitari, alla presenza del *manager* dell'Asl Ce2, pubblicamente si impegnò, entro il 15 giugno 1998 a reperire fondi straordinari e a deliberare l'attivazione di alcuni posti di Unità coronarica e di rianimazione, in attesa della costruzione dei reparti specifici;

al 30 giugno 1998, l'Assessore Cicala, che dal giorno del suo insediamento ha sempre brillato per immobilismo e scarsa efficienza, non ha ancora attuato niente di tutto quanto si era pubblicamente impegnato a fare —:

se non ritenga necessario ed urgente inviare presso l'ospedale civile di Aversa una ispezione ministeriale con il compito di accertare le carenze strutturali e assistenziali sopra esposte ed intraprendere tutte le iniziative di sua competenza perché il Nosocomio sia dotato di alcuni posti di rianimazione e di unità coronarica. (4-18551)

DI NARDO. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

le autorità competenti del comune di Terzigno (Na) hanno improrogabilmente revocato il fitto dei locali (pretendendo inoltre il canone del primo semestre 1998, di fitto in data 3 giugno 1998, e quindi in anticipo di circa 30 giorni dalla naturale scadenza) ove la Asl Napoli 4 (distretto 79) aveva destinato, da circa tre anni, i servizi sanitari utili e necessari per il territorio del comune di Terzigno: Cup, Vaccinazioni, specialistica ambulatoriale, unità operativa polidistrettuale della riabilitazione, ex ufficio sanitario eccetera;

tale decisione delle competenti autorità oltre a creare problemi all'Azienda sanitaria Napoli 4 per il reperimento di nuovi locali creerà innumerevoli disagi alla popolazione ed in particolar modo ai disabili, ai bambini ed agli anziani del comune di Terzigno;

risulta all'interrogante vero che le competenti autorità del comune di Terzigno hanno destinato gratuitamente ad associazioni culturali, altri locali che per estensione ed ubicazione potrebbero essere dati in fitto alla Azienda sanitaria Napoli 4 —

quali iniziative intenda prendere affinché si trovi una adeguata soluzione, perché i servizi sanitari del comune di Terzigno non siano spostati o per un'assegnazione alla Als Napoli 4 di nuovi locali, al fine di risolvere un così grave problema per la popolazione residente. (4-18552)

DI NARDO. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da tempo immemore e per più volte all'anno, con quasi sistematica puntualità, la strada statale 145 — pur essendo l'unica via di collegamento della penisola Sorrentina con il resto della Campania — assurge agli onori della cronaca per le sue frequenti chiusure;

queste ultime talora sono causate da eventi calamitosi, altre volte sono artificialmente provocate dagli incontestabili decreti che i prefetti che si sono succeduti a Napoli ritengono di emanare limitando la circolazione veicolare in zona in occasione delle giornate festive e prefestive delle stagioni estive;

già in passato l'imposizione della circolazione a targhe alterne, derivante dall'entrata in vigore dei suddetti decreti non solo ha provocato il legittimo, condivisibile e motivato risentimento degli operatori economici della zona, ma ha di fatto provocato gravi danni all'economia di una delle perle del turismo italiano che proprio durante l'estate dovrebbe trovare il suo periodo di maggiore prosperità;

quest'anno il prefetto di Napoli, senza considerare le catastrofiche penalizzazioni ingiustificatamente inflitte alla costiera, non solo ha reiterato il dispositivo che, per il passato prevedeva la circolazione delle auto della Campania, lungo la statale 145 a targhe alterne, ma ha esteso tale limitazione a tutte le vetture immatricolate in Italia;

tale nuova ed ulteriore vessazione, oltre ai danni già provocati ai settori in cui operano gli imprenditori della ristorazione, delle attività di svago ed intrattenimento e più in generale del terziario, comporta significative conseguenze anche nel trainante comparto turistico, determinandosi di fatto una invalicabile barriera oltre la quale gli italiani non possono passare;

fingendo di non cogliere il significato provocatorio di certe proposte e senza tenere in nessuna considerazione né le possibili ripercussioni di tipo economico (anche sotto il profilo occupazionale), né le pur facilmente intuibili conseguenze sotto l'aspetto dell'ordine pubblico, lo stesso prefetto di Napoli — non pago delle già pesantissime conseguenze provocate dalla circolazione delle auto a targhe alterne — ha istituito un senso di marcia obbligatorio per i bus turistici che ha suscitato una massiccia protesta;

a riprova di quanto appena sostenuto, per tutti valgano gli esempi del ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale della Campania predisposto dagli amministratori di sant'Agnello e la durissima mozione presentata a Sorrento dai consiglieri comunali Mario Acampora, Giuseppe Cuomo, Rosalba Palomba, Antonino Terminiello e Rosario Fiorentino;

val la pena di ricordare che la mozione innanzi citata, pur in forma molto più morbida, è stata approvata all'unanimità dal locale civico consesso;

come già si è avuto modo di evidenziare, comunque, non sono solo i decreti prefettizi a causare problemi alla viabilità in costiera;

in questo contesto non va dimenticato che una serie di eventi calamitosi provocano, in maniera più o meno frequente, uno stato di isolamento della Terra delle Sirene;

anche in questo caso, per tutti valga un esempio: quello della frana che a partire dal gennaio del 1997 oltre a provocare cinque morti comportò un blocco totale della strada statale 145 per circa tre mesi;

sull'argomento l'interrogante ha già presentato una specifica interrogazione durante il mese di maggio del 1997 evidenziando, inoltre, che da quasi dieci anni è in costruzione una galleria che partendo proprio dal luogo nei pressi del quale si verificò la frana, dovrebbe rappresentare una valida alternativa alla strada statale 145 e permetterebbe di alleviare, in buona parte, l'endemico problema del traffico che troppe volte paralizza l'intero tratto della strada summenzionata, oltretutto con un impatto ambientale praticamente nullo;

di fronte alla richiesta di conoscere se non si ritenesse di intervenire per accertare a che punto fossero i lavori ed i motivi delle continue interruzioni l'interrogante, solo in data 5 dicembre 1997, si è visto recapitare una risposta firmata per il Ministro dal sottosegretario avvocato Antonio Bargone;

nella replica appena menzionata veniva specificato che — a prescindere da superate difficoltà di carattere burocratico e giudiziario — i lavori in questione erano fermi perché in attesa di poter proseguire una serie di prove con uso di esplosivi per lo studio degli effetti dei lavori di scavo della galleria sulle strutture ferroviarie;

allo stato all'interrogante risulta certo che la competente commissione esplosivi della prefettura ha accordato le necessarie preventive autorizzazioni e non si comprende, dunque, quali siano i nuovi motivi ostativi al completamento dei lavori;

purtroppo, nel frattempo, solo i nefasti e negativi eventi che si registrano in penisola Sorrentino trovano puntuale cassa di risonanza in una certa parte degli organi di informazione e ciò che è più grave anche nelle emittenti televisive della Rai. Viceversa gli stessi organi di informazione, quando si tratta di divulgare notizie tranquillizzanti non ricorrono alla stessa enfasi che adoperano nel contribuire a deteriorare l'immagine della costiera Sorrentina;

questo stato di cose provoca la legittima indignazione degli abitanti e degli operatori della zona di cui il consigliere comunale di Sorrento, Antonino Terminiello ha saputo egregiamente rendersi interprete affermando con un suo recente documento: « Si ha l'impressione che negli ultimi mesi ci sia in atto una campagna discriminatoria in danno delle nostre comunità »;

orbene è innegabile che calamità naturali e provvedimenti umani come il recente decreto che il prefetto di Napoli ha adottato a proposito della circolazione in costiera, purtroppo, continuano a mortificare e penalizzare oltre ogni misura consentita la penisola Sorrentina;

di fronte a situazioni del genere, però, ciò che è più deprimente è il dover assistere alle indegne speculazioni poste in essere da una certa parte degli organi di informazione i quali, con faziosità continuano a sponsorizzare in maniera ingiu-

stificata l'operato del sindaco Bassolino e non si creano scrupoli di rappresentare artificiosamente situazioni di disagio per altre realtà turistiche;

per effetto della mistificazione di fatti e circostanze la penisola continua a subire le conseguenze di una indegna cagnara. Proprio per questo l'interrogante si sente già impegnato in prima persona per intraprendere una massiccia battaglia volta a tutelare con ogni mezzo e con ogni strumento il buon nome e l'immagine di quella che a giusta ragione continua ad essere la Terra delle Sirene;

a giudizio dell'interrogante occorre porre in essere ogni più ampio ed opportuno intervento per evitare che certi organi di informazione compiano sistematiche e gratuite opere di sciacallaggio finalizzate al rilancio della attività della amministrazione del sindaco Bassolino —:

se non si intenda invitare il signor prefetto di Napoli a revocare il decreto emanato per regolamentare il traffico in penisola Sorrentina durante le giornate festive e prefestive della stagione estiva;

se non si intendano fornire più chiari elementi di valutazione in ordine al perdurante blocco dei lavori che pure consentirebbero l'ultimazione di una importantissima strada alternativa rispetto alla strada statale 145, la cui esistenza eviterebbe i catastrofici decreti prefettizi ed eviterebbe alla penisola Sorrentina di restare nuovamente isolata in caso di indesiderati nuovi eventi calamitosi. (4-18553)

GIOVANARDI, PERETTI, SELVA, ASCIERTO, FRAU e SCARPA BONAZZA BUORA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

è unanimemente condiviso il giudizio che il Veneto è gravemente carente di infrastrutture stradali e di comunicazione in genere;

lo sviluppo economico registrato nel Nord Est (dal 1990 ad oggi la circolazione di merci e persone è aumentata del 50 per

cento) con l'attuale rete autostradale corre il rischio di essere soffocato se non ci sarà un adeguamento infrastrutturale;

è scaduto il precedente piano decennale della viabilità di grande comunicazione;

sono in fase di revisione le concessioni autostradali esistenti secondo il disposto dell'articolo 11 della legge n. 498 del 1992;

con decreto ministeriale n. 125 del 15 aprile 1997 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro viene fissata la data del 30 giugno 1997 per la presentazione all'ANAS dei nuovi piani finanziari e la data del 31 dicembre 1997 per l'approvazione di tali piani da parte dell'ANAS;

nel termine fissato tutte le società concessionarie hanno presentato il proprio piano finanziario contenente la previsione di costruzione di opere autostradali di adeguamento delle tratte in concessione;

il CIPE ha successivamente deliberato di posporre tale termine al 30 giugno 1998;

a tutt'oggi, non essendo ancora pronta l'ANAS a chiudere l'esame dei piani, viene avanzato dal Ministro competente la proposta per l'ulteriore slittamento dei termini al 30 settembre 1998;

solo ora il Ministro si appresta ad emanare una direttiva che si compone di cinque articoli, dei quali:

il primo prevede che sia mantenuta ferma la durata delle concessioni quale attualmente prevista, con la sola eccezione di concessione di proroghe al solo fine di risolvere transitivamente il contenzioso insorto per mancati adeguamenti tariffari ed in materia di canoni devolutivi, nonchè per consentire l'ammortamento dei costi relativi agli interventi realizzati ai sensi della legge n. 205 del 1989;

il secondo riguarda la disciplina per gli affidamenti dei lavori relativi all'esercizio della rete autostradale;

il terzo riguarda il subingresso di altro soggetto alla scadenza del periodo di durata della concessione, secondo modalità previste dallo schema tipo di convenzione decisamente non condivise, con l'obbligo peraltro per il concessionario cedente a proseguire nella gestione ordinaria ed all'avvio dei nuovi investimenti per le opere di adeguamento e di completamento, con la semplice previsione di un rimborso non ben definito e con il rischio di essere costretto alla rinuncia nell'ipotesi di insuperabile squilibrio economico-gestionale e quindi pericolo di decadenza della concessione anche prima del termine;

il quarto regola il rapporto con il fondo centrale di garanzia;

il quinto prevede lo scorporo delle quattro società concessionarie controllate da Autostrade Spa;

l'ANAS e il Ministero dei lavori pubblici si sono mostrati chiaramente incapaci di gestire l'operazione della revisione delle concessioni autostradali in essere;

l'ANAS e il Ministero predetto non sono stati in grado di avviare a soluzione nessuna nuova infrastruttura viaria necessaria sia pure ricorrendo alla gara pubblica per la scelta del costruttore;

il Ministero dei lavori pubblici — con la bozza di direttiva sopra citata — intende creare un « monstrum » giuridico considerando le convenzioni ed i piani finanziari presentati dalle società concessionarie come entità distinte ed indipendenti;

la bozza di direttiva è altresì un « monstrum » economico-finanziario perché è intenzione del ministro imporre l'esecuzione delle opere nuove senza consentire l'equilibrio economico e finanziario delle

società concessionarie e minacciando in caso contrario la revoca della concessione —:

se non ritenga opportuno intervenire il Ministro competente a trarre le conseguenze della propria manifesta incapacità amministrativa;

con quali altri provvedimenti il Governo intenda porre ordine urgentemente nel delicato settore autostradale e se intenda porre in essere quanto necessario per l'avvio della realizzazione di nuove infrastrutture. (4-18554)

Apposizione di una firma ad una mozione.

La mozione Marinacci ed altri n. 1-00273, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 10 giugno 1998, è stata successivamente sottoscritta dal deputato Marras.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interpellanza Giovanni Pace n. 2-01230 del 24 giugno 1998.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta scritta Berselli n. 4-17799 del 28 maggio 1998 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-04756.